



I.M.M. HYDRAULICS S.p.A.
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ai sensi del
Decreto Legislativo n. 231 del 8 giugno 2001

INDICE

<i>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</i>	1
INDICE	2
PARTE GENERALE	6
1 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: CENNI NORMATIVI.....	7
1.1 IL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231.....	8
1.2 LA FATTISPECIE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO DIPENDENTE DA REATO.....	11
1.3 LA RESPONSABILITÀ IN CASO DI VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE.....	17
1.4 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: "ESIMENTE" IN CASO DI REATO.....	18
1.5 LE LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	20
1.6 EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE	21
2 L'ADOZIONE DEL MODELLO	23
2.1 I.M.M. HYDRAULICS S.P.A.	24
2.2 APPROCCIO METODOLOGICO AL MODELLO	27
2.3 IL MODELLO E IL CODICE ETICO A CONFRONTO	34
2.4 I DESTINATARI DEL MODELLO.....	34
2.5 I MODELLI ORGANIZZATIVI NELL'AMBITO DEI GRUPPI	35
2.6 PRINCIPI DETTATI DA INTERPUMP GROUP PER LA COMPLIANCE AL D.LGS. N. 231/2001 DA PARTE DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE ITALIANE ED ESTERE.	37
3 L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	39
3.1 IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA INTERNO	40
3.2 FUNZIONI E POTERI	40
3.3 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA AGLI ORGANI SOCIETARI.....	42
3.4 REPORTING: PRESCRIZIONI GENERALI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE OBBLIGATORIE	43
3.5 RACCOLTA, CONSERVAZIONE E ARCHIVIAZIONE DELLE INFORMAZIONI	47
3.6 STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	47
4 FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	48
4.1 DIPENDENTI.....	49
4.2 COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER	49
5 IL SISTEMA DISCIPLINARE	50
5.1 PRINCIPI GENERALI.....	51
5.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI	51
5.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI	52
5.4 MISURE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI ESTERNI: COLLABORATORI, CONSULENTI E ALTRI SOGGETTI TERZI	52
5.5 SISTEMA DISCIPLINARE	52
PARTE SPECIALE	53
INTRODUZIONE	54
6 STRUTTURA DELLA SOCIETÀ E GOVERNANCE.....	55
6.1 [OMISSIS].....	57
6.2 [OMISSIS].....	57

7	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA E IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE.....	58
7.1	LE FATTISPECIE DI REATO	59
7.2	[OMISSIS].....	65
7.3	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	65
7.4	GRUPPO INTERPUMP "ANTI CORRUPTION COMPLIANCE PROGRAM"	65
7.5	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	67
7.6	[OMISSIS].....	68
7.7	PROCEDURE E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	68
8	REATI SOCIETARI E CORRUZIONE TRA PRIVATI	70
8.1	LE FATTISPECIE DI REATO	71
8.2	[OMISSIS].....	80
8.3	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	80
8.4	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	80
8.5	[OMISSIS].....	84
8.6	PROCEDURE E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	84
9	DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	85
9.1	LE FATTISPECIE DI REATO	86
9.2	[OMISSIS].....	86
9.3	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	86
9.4	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	87
9.5	[OMISSIS].....	87
9.6	PROCEDURE E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	87
10	REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....	88
10.1	LE FATTISPECIE DI REATO	89
10.2	[OMISSIS].....	90
10.3	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	90
10.4	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	91
10.5	PROCEDURE DI PREVENZIONE	92
11	REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO E REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	94
11.1	LE FATTISPECIE DI REATO	95
11.2	[OMISSIS].....	97
11.3	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	97
11.4	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	97
11.5	[OMISSIS].....	98
11.6	PROCEDURE E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	98
12	REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI.....	99
12.1	LE FATTISPECIE DI REATO	100
12.2	[OMISSIS].....	104
12.3	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	104

12.4	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	104
12.5	PROCEDURE E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	105
13	DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	106
13.1	LE FATTISPECIE DI REATO	107
13.2	[OMISSIS]	109
13.3	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	109
13.4	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	110
13.5	[OMISSIS]	110
13.6	PROCEDURE E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	110
14	REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO	111
14.1	LE FATTISPECIE DI REATO	112
14.2	[OMISSIS]	113
14.3	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	113
14.4	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	114
14.5	[OMISSIS]	114
14.6	PROCEDURE E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	114
15	REATI IN MATERIA DI FALSITÀ IN MONETA, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	115
15.1	LE FATTISPECIE DI REATO	116
15.2	[OMISSIS]	119
15.3	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	119
15.4	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	119
15.5	[OMISSIS]	119
15.6	PROCEDURE E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	119
16	REATI AMBIENTALI	120
16.1	LE FATTISPECIE DI REATO	121
16.2	[OMISSIS]	139
16.3	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	139
16.4	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	139
16.5	PROCEDURE E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	140
17	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	141
17.1	LE FATTISPECIE DI REATO	142
17.2	[OMISSIS]	143
17.3	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	143
17.4	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	143
17.5	PROCEDURE E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	145
18	REATI TRIBUTARI	146
18.1	LE FATTISPECIE DI REATO	147
18.2	[OMISSIS]	152
18.3	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	152
18.4	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	152
18.5	[OMISSIS]	154
18.6	PROCEDURE E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	154



19 REATI DOGANALI (CONTRABBANDO).....	155
19.1 LE FATTISPECIE DI REATO	156
19.2 [OMISSIS]	158
19.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	158
19.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	158
19.5 [OMISSIS]	159
19.6 PROCEDURE E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	159



PARTE GENERALE

1 La responsabilità amministrativa degli enti: cenni normativi

1.1 Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Il Decreto Legislativo 231/2001, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, è stato emanato in data 8 giugno 2001, in esecuzione della delega di cui all’articolo 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, ed è entrato in vigore il 4 luglio 2001. Il Legislatore ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle Convenzioni internazionali cui l’Italia aveva aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 giugno 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 maggio 1997 (anch’essa siglata a Bruxelles) sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari dell’Unione Europea o degli Stati membri, e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il Legislatore delegato, ponendo fine ad un acceso dibattito dottrinale, ha superato il principio secondo cui *societas delinquere non potest*, introducendo nell’ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità penale-amministrativa a carico degli enti nell’ipotesi in cui alcune specifiche fattispecie di reato vengano commesse, nell’interesse o vantaggio dell’ente, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente (ovvero i soggetti c.d. in posizione apicale), ovvero da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (ovvero i soggetti c.d. in posizione subordinata).

La natura di questa nuova forma di responsabilità degli enti è di genere “misto” e la sua peculiarità risiede nel fatto che la stessa coniuga aspetti del sistema sanzionatorio penale e di quello amministrativo. In base al Decreto, infatti, l’ente è punito con sanzioni di natura amministrativa, in quanto risponde di un illecito amministrativo, ma il procedimento di accertamento dell’illecito e di applicazione delle sanzioni è disciplinato dalle disposizioni del codice di procedura penale, in quanto compatibili. Pertanto, l’Autorità competente a contestare l’illecito è il Pubblico Ministero, ed è il giudice penale che irroga la sanzione.

La responsabilità amministrativa dell’ente è distinta ed autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste anche qualora non sia stato identificato l’autore del reato, o quando il reato si sia estinto per una causa diversa dall’amnistia. In ogni caso, la responsabilità dell’ente va sempre ad aggiungersi, e mai a sostituirsi, a quella della persona fisica autrice del reato.

Il campo di applicazione “soggettivo” del Decreto è molto ampio e riguarda tutti gli enti forniti di personalità giuridica, le società, le associazioni anche prive di personalità giuridica, gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un pubblico servizio. La normativa non è invece applicabile allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici, e agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (quali, ad es., i partiti politici e i sindacati).

Il Decreto inoltre contiene una disposizione, ispirata al principio di universalità della giurisdizione italiana, in base alla quale un ente può essere chiamato a rispondere in Italia per reati – contemplati dallo stesso D.Lgs. n. 231 del 2001 – commessi all'estero. Nello specifico, in forza dell'art. 4 del Decreto, gli enti aventi la sede principale nel territorio dello Stato rispondono anche in relazione ai **reati commessi all'estero** nei casi ed alle condizioni previsti dagli articoli da 7 a 10 del codice penale, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto¹.

Tali regole trovano applicazione ove i reati in parola siano stati commessi interamente all'estero. Per le condotte criminose perpetrate anche solo in parte in Italia, varrà il principio di territorialità di cui all'art. 6 c.p., in forza del quale il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione od omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione.

Per converso, il Decreto non disciplina l'ipotesi degli **enti non aventi sede in Italia**. Tuttavia, a tal proposito, la giurisprudenza, fondando le proprie decisioni sul principio di territorialità, si è ripetutamente espressa nel senso della sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in relazione a reati commessi in Italia da enti esteri, affermando che le persone giuridiche straniere, nel momento in cui operano in Italia, abbiano il dovere di osservare e rispettare la legge italiana, indipendentemente dall'esistenza o meno nel Paese di appartenenza di norme che regolino in modo analogo la medesima materia (cfr., solo a titolo esemplificativo, GIP Milano, ord. 13 giugno 2007 e, più di recente, Trib. Lucca, sent. 31 luglio 2017, n. 222, relativa alla cd. strage di Viareggio)

I presupposti applicativi della disciplina contemplata dal Decreto 231 possono essere, in estrema sintesi, indicati come segue:

- a) l'inclusione dell'ente nel novero di quelli rispetto ai quali il Decreto trova applicazione;
- b) l'avvenuta commissione di un reato compreso tra quelli elencati dallo stesso Decreto o a quest'ultimo facenti rinvio, nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- c) l'essere l'autore del reato un soggetto investito di funzioni apicali o subordinate all'interno dell'ente;
- d) per il caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione c.d. apicale: che la mancata adozione o attuazione da parte dell'ente di un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di reati del tipo di quello verificatosi; il mancato affidamento di autonomi poteri di iniziativa e controllo ad un apposito organismo dell'ente o l'insufficiente vigilanza da parte dello stesso e l'elusione non fraudolenta da parte del soggetto apicale del modello di prevenzione adottato dall'ente;

¹ Per quanto riguarda nello specifico la fattispecie di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, il legislatore ha predisposto un'apposita disciplina contenuta agli artt. 180 e ss. del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, riguardante la disciplina del mercato finanziario. In particolare, per quanto attiene all'ambito di applicazione, va ricordato che, in forza del vigente art. 182, co. 1, del T.U.F., «I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono puniti secondo la legge italiana anche se commessi all'estero, qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano».

- e) per l'ipotesi in cui il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione c.d. subordinata: che la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, inosservanza che il legislatore considera in ogni caso esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In caso di reato commesso da parte di un soggetto subordinato, la ricorrenza di ciascuna delle circostanze summenzionate è oggetto di uno specifico onere probatorio, il cui assolvimento grava sul Pubblico Ministero; viceversa, nel caso di reato commesso da un soggetto apicale, fermo l'onere probatorio in capo alla pubblica accusa per quel che attiene alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), la ricorrenza delle condizioni di cui al punto d) è oggetto di una presunzione semplice (*juris tantum*), che pone a carico dell'ente che voglia andar esente da responsabilità l'onere di fornire la prova contraria (c.d. inversione dell'onere probatorio).

Ove l'ente sia condannato sarà passibile di sanzioni di carattere particolarmente afflittivo, tra le quali spiccano per importanza la sanzione amministrativa pecuniaria (il cui importo massimo è fissato a euro 1.549.370) e le sanzioni interdittive (che vanno dall'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività fino alla interdizione definitiva di quest'ultima).

Per quanto attiene ai cc.dd. reati-presupposto, l'ambito applicativo del Decreto n. 231 del 2001, originariamente circoscritto alle ipotesi contemplate dagli artt. 24, 25 e 26, è stato successivamente esteso, sia mediante modifica dello stesso Decreto sia mediante rinvii alla disciplina in esso prevista.

Per effetto di tali progressivi ampliamenti, il Decreto n. 231 del 2001 si applica - allo stato - alle seguenti categorie di reati:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 del Decreto);
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* del Decreto);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* del Decreto);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità, corruzione e abuso d'Ufficio (art. 25 del Decreto);
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* del Decreto);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1 del Decreto);
- Reati societari (art. 25-*ter* del Decreto);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-*quater* del Decreto);

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1 del Decreto);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies* del Decreto);
- Abusi di mercato (art. 25-*sexies* del Decreto);
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*nonies* del Decreto);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* del Decreto);
- Reati ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto);
- Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del Decreto);
- Razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* del Decreto);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-*quaterdecies*);
- Reati tributari (Art. 25-*quinquiesdecies*);
- Contrabbando (Art. 25-*sexiesdecies*);
- Reati transnazionali di cui all'art. 10 della Legge n. 146 del 2006, di ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU di Palermo contro il crimine organizzato transnazionale;
- Reati di cui all'art. 12 della L. n. 9 del 2013, recante "Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini".

Va infine dato conto del fatto che l'articolo 26 del Decreto estende la responsabilità amministrativa dell'ente anche alle ipotesi di **delitto tentato**, per il qual caso le sanzioni pecuniarie ed interdittive ad esso applicabili saranno ridotte da un terzo alla metà. L'ente non risponde, tuttavia, quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

1.2 La fattispecie di illecito amministrativo dipendente da reato

Gli elementi positivi della fattispecie di illecito amministrativo dipendente da reato

La fattispecie, cui il Decreto collega l'insorgere della peculiare forma di responsabilità penal-amministrativa da essa contemplata, postula la contemporanea presenza di tutta una serie di elementi positivi (il cui concorrere è cioè necessario) e la contestuale assenza di determinati elementi negativi (la cui eventuale sussistenza costituirà viceversa causa di esenzione da responsabilità).

Per quanto riguarda gli elementi positivi va innanzitutto ricordato, come si accennava in precedenza, che il Decreto si applica ad **ogni società o associazione, anche priva di personalità giuridica, nonché a qualunque altro ente dotato di personalità giuridica** (qui di seguito, per brevità, l'“Ente”), fatta eccezione per lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e gli enti che svolgano funzioni di rilievo costituzionale.

Ciò posto, la responsabilità prevista dal Decreto a carico dell'Ente scatta qualora sia stato commesso **un reato** che:

- a) risulti compreso tra quelli indicati dal Decreto o da leggi che a quest'ultimo facciano rinvio tramite rinvii (qui di seguito, per brevità, il “Reato”)²;
- b) sia stato realizzato anche o esclusivamente **nell'interesse o a vantaggio dell'Ente** (ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto, infatti, l'Ente non risponde se l'autore del reato abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi);
- c) sia stato realizzato da una **persona fisica**:
 - 1) **in posizione apicale** (ossia da persona che eserciti funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che eserciti, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso: qui di seguito, per brevità, “**Soggetto Apicale**”); ovvero
 - 2) **sottoposta alla direzione o alla vigilanza di un Soggetto Apicale** (qui di seguito, per brevità, “**Soggetto Subordinato**”).

Gli elementi negativi delle fattispecie

Pur quando siano stati integrati tutte le condizioni sopraelencate, l'Ente andrà esente da responsabilità ove:

- l) se il Reato è stato commesso da un Soggetto Apicale, l'Ente provi che:
 - a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (qui di seguito, per brevità, il “**Modello**”);
 - b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (qui di seguito, per brevità, l'“**Organismo di Vigilanza**” o “**OdV**”);
 - c) l'autore del reato abbia commesso quest'ultimo eludendo fraudolentemente il Modello;

² I Reati che, ad oggi, possono comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto, indicati per macro-categorie al precedente Paragrafo 1.1, sono elencati nell'Allegato 4.

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

II) Se il reato è stato commesso da un Soggetto Subordinato, il Pubblico Ministero provi che la commissione del Reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso, tale inosservanza è esclusa se l'Ente, prima della commissione del Reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Gli autori del reato presupposto

Come già ricordato, ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 231/2001, l'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- «da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente e di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso» [i cc.dd. soggetti in posizione apicale o "apicali": cfr. art. 5, co. 1, lett. a), del Decreto];
- «da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)» [i cc.dd. soggetti sottoposti; cfr. art. 5, co. 1, lett. b), del Decreto].

L'Ente non risponde, per espressa previsione legislativa, se le persone indicate abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, co. 2, del Decreto).

L'interesse o il vantaggio per l'Ente

Come si è anticipato, la responsabilità dell'Ente sorge soltanto in conseguenza della realizzazione di determinate fattispecie delittuose o contravvenzionali³ da parte di soggetti in un rapporto qualificato con l'Ente e a condizione che il fatto di reato sia stato realizzato nell'interesse o vantaggio dello stesso.

Per quanto attiene a quest'ultimo requisito, dunque, la responsabilità dell'Ente potrà darsi non solo nell'ipotesi in cui il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l'Ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto di reato abbia trovato ragione nel perseguimento – ad opera dell'autore della condotta - dell'interesse dell'Ente.

³ Ma vedi anche gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato di cui, rispettivamente, agli art. 187-bis e 187-ter del D.lgs. n. 58 del 1998, richiamati dal successivo art. 187-quinquies del T.U.F.



In merito al significato dei termini “interesse” e “vantaggio”, in effetti, la Relazione governativa al Decreto attribuisce al primo una valenza soggettiva, riferita cioè alla volontà della persona fisica autrice del reato-presupposto (che, in altri termini, dovrà essersi attivata avendo come fine del suo agire illecito la realizzazione di uno specifico interesse dell’Ente), mentre al secondo termine una valenza oggettiva, vale a dire riferita ai risultati concreti del fatto di reato perpetrato dall’agente (si tratta dei casi in cui l’autore del reato, pur non avendo avuto direttamente di mira il perseguimento di un interesse dell’Ente, con la propria condotta abbia recato comunque un vantaggio a quest’ultimo).

Conseguentemente, in base alla Relazione, l’indagine sulla sussistenza dell’interesse richiederebbe una verifica *ex ante*. Per converso, quella sulla sussistenza del vantaggio che può essere tratto dall’Ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, richiederebbe sempre una verifica *ex post*, dovendosi a tal fine valutare il risultato della condotta criminosa.

Per il caso che il reato-presupposto non sia stato realizzato neppure in parte nell’interesse dell’Ente, tuttavia, la Relazione chiarisce che «ove risulti per tal via la manifesta estraneità della persona morale, il giudice non dovrà neanche verificare se la persona morale abbia per caso tratto un vantaggio (la previsione opera dunque in deroga al comma 1)».

Va infine sottolineato che – come chiarito dalla giurisprudenza rispetto alla problematica questione della compatibilità tra le condotte colpose e i requisiti d’imputazione contenuti nell’art. 5 del D.lgs. n. 231/2001 - nei reati colposi d’evento – come sono, ad esempio, quelli contemplati dall’art. 25-*septies* del D.lgs. n. 231/01 - il concetto di interesse o vantaggio dovrà intendersi riferito non all’evento del reato, ma alla condotta tipica e, pertanto, dovrà ritenersi integrato il requisito del vantaggio nel caso in cui sia stato conseguito un **risparmio di spesa** derivante dalla mancata messa in sicurezza e, più in generale, un risparmio conseguente alla posposizione delle esigenze della sicurezza del lavoro a quelle della produzione; parimenti dovrà dirsi ricorrere il requisito dell’interesse ove l’autore del reato-presupposto abbia inteso perseguire l’obiettivo di un risparmio sui costi di produzione o quello di una **accelerazione dei tempi e ritmi di produzione** (così, a titolo esemplificativo, Cass., sez. IV, 14 giugno 2016, n. 24697; Cass., sez. IV, 21 gennaio 2016, n. 2544; prima ancora, Cass., SS.UU., 24 aprile 2014-18 settembre 2014, n.38343, Espenhahn ed altri, relativa alla nota vicenda Thyssenkrupp).

Le sanzioni previste

Le sanzioni previste dal Decreto per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) la sanzione amministrativa pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la pubblicazione della sentenza di condanna;
- d) la confisca.

Le sanzioni predette sono applicate laddove, a carico dell'Ente, venga pronunciata una sentenza di condanna.

Le misure interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, benché mai congiuntamente tra loro, su richiesta al Giudice da parte del Pubblico Ministero, quando ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- a) sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- b) vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Nel disporre le misure cautelari, il Giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'Ente.

La sanzione pecuniaria

Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.

Essa è determinata dal Giudice mediante un *sistema di valutazione bifasico* o c.d. *sistema basato su "quote"* in numero non inferiore a cento e non superiore a mille, ciascuna di valore compreso tra un minimo di euro 258,23 ed un massimo di euro 1.549,37⁴.

Il Giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive consistono:

- a) nella interdizione dall'esercizio dell'attività⁵;

⁴ La sanzione amministrativa pecuniaria, pertanto, oscilla tra un minimo di euro 25.823 ed un massimo di euro 1.549.370, eccetto per i reati societari le cui sanzioni pecuniarie debbono intendersi raddoppiate in forza di quanto previsto dall'art. 39, co. 5, della L. n. 262 del 2005 (cd. legge sul risparmio).

⁵ L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.

- b) nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) nel divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione⁶, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano, anche congiuntamente tra loro, esclusivamente in relazione ai Reati per i quali sono espressamente previste dal Decreto, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'Ente ha tratto dal Reato un profitto di rilevante entità e il Reato è stato commesso da un Soggetto Apicale ovvero da un Soggetto Subordinato quando, in quest'ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Quand'anche sussistano una o entrambe le precedenti condizioni, le sanzioni interdittive purtuttavia non si applicano se sussiste anche solo una delle seguenti circostanze:

- a) l'autore del Reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; oppure
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; oppure
- c) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono tutte le seguenti condizioni (qui di seguito, Condizioni ostative all'applicazione di una sanzione interdittiva):
 - 1) l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - 2) l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - 3) l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

La pubblicazione della sentenza di condanna

⁶ Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni.

La pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione di quest'ultima una sola volta, per estratto o per intero, a cura della cancelleria del Giudice e a spese dell'Ente, in uno o più giornali indicati dallo stesso Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva.

La confisca

La confisca consiste nell'acquisizione coattiva da parte dello Stato del prezzo o del profitto del Reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti in ogni caso salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede; quando non è possibile eseguire la confisca in natura, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato.

1.3 La responsabilità in caso di vicende modificative dell'ente

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'Ente in caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione.

In caso di trasformazione dell'Ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo Ente sarà pertanto destinatario delle sanzioni applicabili all'Ente originario per i fatti di reato commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di fusione, anche per incorporazione, l'Ente risultante dalla fusione stessa risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione. Se essa è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'Ente, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria, dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'Ente originario e non di quelle dell'Ente risultante dalla fusione.

Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'Ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto. Gli Enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie inflitte all'Ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo Ente, salvo che si tratti di Ente al quale è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il Reato.

Le sanzioni interdittive si applicano all'Ente (o agli Enti) in cui sia rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il Reato è stato commesso. Se la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'Ente, il giudice, nella

commisurazione della sanzione pecuniaria, dovrà tenere conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente originariamente responsabile e non di quelle dell'Ente risultante dalla fusione.

In caso di cessione o di conferimento dell'azienda nella cui attività è stato commesso il Reato, il cessionario (o conferitario) è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'Ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria. L'obbligazione del cessionario (o del conferitario) è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.

1.4 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: "esimente" in caso di reato

Il Decreto – all'art. 6, co. 1 - introduce una **particolare forma di esonero dalla responsabilità** in oggetto qualora l'Ente dimostri:

- a) di aver adottato e efficacemente attuato attraverso l'organo dirigente, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato a un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento;
- c) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;
- d) che non vi sia omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b).

Il Decreto – all'art. 6, co. 2 - prevede inoltre che, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di organizzazione, gestione e controllo debbano **rispondere alle seguenti esigenze:**

- 1) individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- 2) predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- 3) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- 4) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;



- 5) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Inoltre, la recente Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “*Disposizioni per la tutela di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”, ha modificato l’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, introducendovi – tra gli altri - il comma 2-bis, ai sensi del quale:

«I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono altresì:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate».

Il Decreto – all’art. 6, co. 3 - dispone che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (ad esempio, Linee Guida) redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

Nel caso di soggetti in posizione subordinata, l’Ente sarà chiamato a rispondere solo nell’ipotesi in cui il Reato sia stato reso possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza, inosservanza in ogni caso esclusa se l’Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi⁷.

⁷ Cfr. combinato disposto di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 7 del Decreto.



È infine previsto che le funzioni dell'organismo di vigilanza possa essere svolte:

- negli Enti di piccole dimensioni, direttamente dall'organo dirigente;
-
- nelle società di capitali, dal Collegio Sindacale, dal Consiglio di Sorveglianza o dal Comitato per il Controllo della Gestione⁸.

1.5 Le Linee Guida elaborate dalle associazioni di categoria

Le varie associazioni di categoria, in applicazione del Decreto, hanno elaborato apposite Linee Guida per la costruzione del Modello. In particolare, **Confindustria**, nel marzo 2002, ha approvato le proprie **“Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001”**, successivamente aggiornate al 31 marzo 2008 e, di nuovo, al marzo 2014.

Secondo le citate Linee Guida le fasi principali in cui il sistema di prevenzione dei rischi 231 dovrebbe articolarsi sono le seguenti:

- **la fase di identificazione dei rischi potenziali:** ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D.Lgs. n. 231/2001;
- **la fase di progettazione del sistema di controllo** (c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente): ossia la valutazione del sistema esistente all'interno dell'ente per la prevenzione dei reati ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati.

È opportuno evidenziare che la difformità rispetto a punti specifici delle diverse Linee Guida non inficia di per sé la validità del Modello. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riguardo alla realtà concreta dell'Ente cui si riferisce, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

Le componenti maggiormente rilevanti del sistema di controllo che si desumono anche dalle Linee Guida di categoria sono:

- Codice Etico o di comportamento;
- sistema organizzativo sufficientemente aggiornato, formalizzato e chiaro;
- procedure manuali e informatiche (sistemi informativi);
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo integrato;

⁸ Cfr. art. 6, commi 4 e 4-bis del Decreto.



- comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere uniformate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (ad esempio, nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità d'azione;
 - obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza.

1.6 Evoluzione giurisprudenziale

Ai fini della redazione del Modello, I.M.M. Hydraulics S.p.A. ha tenuto in considerazione gli orientamenti giurisprudenziali che si sono formati in materia.

In particolare, sebbene in un primo momento le pronunce riguardanti la responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001 non siano entrate nel merito dell'adeguatezza dei sistemi di controllo, successivamente si è andata formando una giurisprudenza la quale si è occupata di verificare l'effettiva adeguatezza, le tempistiche di adozione e l'idoneità del modello, rispetto alle esigenze ed alle caratteristiche degli Enti adottanti (Trib. Milano, IV Sez. Pen., 4 febbraio 2013, n. 13976; Cass., V Sez. Pen., n. 4677 del 2014).

Nella varietà delle decisioni emergono alcuni riferimenti costanti al fine di verificare l'idoneità del Modello adottato, quali il riferimento alle condotte criminose per cui si procede, alla struttura organizzativa, alle dimensioni, al tipo di attività ed alla storia anche giudiziaria della società coinvolta nel procedimento.

Più in particolare, i Giudici hanno valutato:

- (i) l'autonomia ed indipendenza in concreto dell'Organismo di Vigilanza,
- (ii) l'analiticità e completezza nell'individuazione delle aree a rischio,
- (iii) la previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire,
- (iv) la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli,



(v) l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate.

IMM Hydraulics S.p.A., pertanto, ha provveduto a redigere il Modello anche alla luce degli orientamenti via via consolidatisi nel tempo e delle più recenti decisioni giurisprudenziali, tenendo conto dei principi in esse affermati.

2 L'adozione del Modello



2.1 I.M.M. Hydraulics S.p.A.

I.M.M. è fra i principali produttori di sistemi di connessione oleodinamica al mondo: tubi per alta pressione e relativi raccordi. Da gennaio 2014 è entrato a far parte del gruppo INTERPUMP leader mondiale del settore della trasmissione di potenza fluida.

Fondata nel 1987 a Casoli (Chieti), la I.M.M. è oggi una primaria realtà industriale con presenza in oltre 80 nazioni e con 4 stabilimenti produttivi di cui 3 in Italia ed uno all'estero in Romania. In particolare, il gruppo I.M.M. ha i seguenti stabilimenti di produzione e magazzini di distribuzione:

- Stabilimento di produzione tubo flessibile rinforzato in acciaio per oleodinamica e alta pressione diametri dal 3/16" al 1": ATESSA (CH) Via L'Aquila 8/10, Italia.
- Stabilimento di produzione raccordi ed adattatori alta pressione per oleodinamica, tutta la gamma e diametri: ATESSA (CH) Via Italia 49/51, Italia.
- Stabilimento di produzione tubo flessibile rinforzato acciaio per oleodinamica e alta pressione diametri dal 1" al 4" e reparto di produzione con macchine transfer di raccordi ed adattatori: ASCOLI SATRIANO (FG) Zona Industriale, Italia.
- Stabilimento di produzione di tubo flessibile rinforzato acciaio per oleodinamica e alta pressione diametri dal 3/16" al 1" è situato nei pressi di CLUJ-NAPOCA, Romania.
- Magazzino di distribuzione commerciale ed assemblaggio tubi: Schio (Vicenza), e Atessa.
- Magazzino di distribuzione commerciale in Germania nei pressi di Colonia.
- Magazzino di distribuzione commerciale ed assemblaggio tubi in Francia nei pressi di Strasburgo.
- Magazzino di distribuzione commerciale ed assemblaggio tubi in Gran Bretagna nella città di Birmingham.
- Magazzino di distribuzione commerciale e assemblaggio di tubi a Genova.
- Impianto specializzato nei servizi di metallizzazione per superfici metalliche e in lavori di zincatura ad Atessa (CH).
- Stabilimento per la progettazione, produzione e vendita di mescole in gomma a Monteprandone (AP).

Il fatturato del gruppo è principalmente estero, solo il 20% è collocato in Italia. L'area geografica di riferimento è rappresentata dall'Europa Occidentale dove si concentra il 80% del totale. La missione di I.M.M. è perseguire l'eccellenza nella gestione attraverso l'innovazione e la qualità. L'innovazione è un obiettivo permanente dei collaboratori di I.M.M. ed è frutto di una ricerca costante, scientifica e approfondita, operata sui materiali, sulle tecniche, sui prodotti, condotta con l'ausilio delle più sofisticate ed avanzate attrezzature.

La qualità permea ogni attività di I.M.M. presupposto della qualità sono il controllo e la verifica, meticolosi, metodici e costanti, in ogni fase della vita aziendale, in ogni passaggio di produzione, dall'acquisizione delle materie prime al prodotto finale. La qualità in I.M.M. è frutto di una cultura condivisa e diffusa nella Società e si identifica in prodotti efficienti, di facile e di intelligente utilizzo,



garantiti, in grado di soddisfare le esigenze più attuali e di limitare i consumi nel rispetto dell'utilizzatore e dell'ambiente.

I.M.M. è, sensibile all'esigenza di diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell'integrità, nonché consapevole dell'importanza di assicurare condizioni di correttezza nella conduzione degli affari e nelle attività aziendali a tutela della posizione e dell'immagine propria, delle aspettative dei soci e delle sue controparti contrattuali, **adotta il Modello di organizzazione, gestione e controllo** previsto dal Decreto, fissandone i principi di riferimento.

2.1.1 Obiettivi del Modello e suoi punti cardine

Come noto, l'adozione di un Modello di Organizzazione e Gestione non è imposta dalle prescrizioni del Decreto⁹.

Nondimeno, con l'adozione e l'efficace attuazione dello stesso, I.M.M. si propone di sensibilizzare tutti coloro che operano in suo nome e/o per suo conto, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari al fine di prevenire il rischio di commissione dei Reati contemplati nel Decreto stesso.

Il Modello è stato predisposto sulla base delle prescrizioni del Decreto e delle Linee Guida elaborate da Confindustria. Nella predisposizione del Modello si è inoltre, come sopra precisato, tenuto conto delle pronunce giurisprudenziali di maggiore rilievo intervenute sul tema della responsabilità penal-amministrativa sino ad oggi.

Il Modello si pone come obiettivo principale quello di configurare un sistema strutturato e organico di procedure e attività di controllo, volto a prevenire, per quanto possibile, la commissione di condotte idonee a integrare i reati contemplati dal Decreto.

Attraverso l'individuazione delle attività esposte al rischio di reato (di seguito, "attività sensibili") e la loro conseguente proceduralizzazione, si vuole:

- da un lato, determinare la piena consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto di I.M.M. di poter incorrere in un illecito, passibile di sanzione, la cui commissione è fortemente censurata dalla Società, in quanto sempre contraria ai suoi interessi anche quando, apparentemente, essa potrebbe trarne un vantaggio economico immediato;

⁹ Che indicano il Modello come elemento facoltativo e non obbligatorio. Si segnala tuttavia come nelle società quotate nel mercato azionario gestito da Borsa Italiana, segmento STAR, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono presupposto per la quotazione in tale segmento, così come requisito di permanenza all'interno dello stesso. L'adozione di un Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del Decreto 231 è altresì prevista dal Codice di Autodisciplina delle società quotate. Si segnala, inoltre, in merito all'adozione del Modello, la sentenza del Tribunale di Milano n. 1774 del 2008, secondo cui «La mancata predisposizione di un adeguato modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 determina la responsabilità civile degli amministratori nei confronti della società per cd. mala gestio (art. 2392 c.c.)».



- dall'altro, grazie a un monitoraggio costante dell'attività, consentire di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Oltre ai principi sopra riportati, punti cardine del Modello sono:

- la mappatura delle attività a rischio, ossia quelle attività nel cui ambito è più probabile la commissione dei reati previsti dal Decreto, le cd. "attività sensibili";
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e documentazione di ogni operazione rilevante;
- l'applicazione e il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- l'attribuzione di poteri coerenti con le responsabilità organizzative;
- la verifica *ex post* dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello, con conseguente aggiornamento periodico;
- la diffusione e il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell'attuazione di regole comportamentali, procedure e politiche aziendali.

2.1.2 Struttura del Modello: Parte Generale e Parte Speciale

Il Modello è suddiviso nelle seguenti parti:

- **Parte Generale**, che contiene i punti cardine del Modello e tratta del funzionamento dell'Organismo di Vigilanza e del sistema sanzionatorio, facendo peraltro rinvio al Codice Etico;
- **Parte Speciale**, il cui contenuto è costituito dalle attività sensibili in relazione alle diverse tipologie di reato previste dal Decreto e ritenute – all'esito dell'attività di *Risk Self Assessment* condotta sui principali processi aziendali – maggiormente rilevanti anche in considerazione del tipo di *business* della Società.

2.1.3 Approvazione del Modello

Il Modello di Organizzazione e Gestione è stato adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione di I.M.M. Hydraulics S.p.A.

2.1.4 Modifiche e aggiornamento del Modello

Come sancito dal Decreto, il Modello è "atto di emanazione dell'organo dirigente"¹⁰. Di conseguenza, le successive modifiche, nonché le eventuali integrazioni sostanziali, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione di I.M.M.

¹⁰ Art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto.

Tuttavia, è riconosciuta, in via generale, alla funzione di Internal Audit – previa informativa all’Organismo di Vigilanza – la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale.

2.2 Approccio metodologico al Modello

Ai fini della redazione ed implementazione del Modello organizzativo e di gestione ex D.Lgs. n. 231/2001, l’approccio metodologico adottato ha previsto lo svolgimento delle seguenti attività:

- individuazione delle aree potenzialmente esposte al rischio di commissione di reati;
- “*risk assessment*” dei processi inerenti le aree di rischio individuate, con descrizione delle relative criticità eventualmente riscontrate;
- individuazione di soluzioni ed azioni volte al superamento o alla mitigazione delle criticità rilevate;
- adeguamento e stesura di procedure organizzative sulle aree individuate e potenzialmente a rischio, contenenti disposizioni vincolanti ai fini della ragionevole prevenzione delle irregolarità di cui al citato Decreto;
- elaborazione del Codice Etico;
- redazione di un sistema disciplinare per sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- elaborazione dello Statuto e del regolamento dell’Organismo di Vigilanza;
- elaborazione del piano di formazione e di comunicazione del Modello.

2.2.1 La metodologia di *risk assessment*

L’efficace esecuzione del progetto e l’esigenza di adottare criteri oggettivi, trasparenti e tracciabili per la costruzione del Modello organizzativo ha richiesto l’utilizzo di adeguate metodologie e di strumenti tra loro integrati.

L’attività condotta è stata improntata al rispetto del Decreto e delle altre norme e regolamenti applicabili alla Società e, per gli aspetti non regolamentati, al rispetto:

- delle linee guida emanate da Confindustria in tema di “modelli organizzativi e di gestione”;
- dei principi di “*best practice*” in materia di controlli (C.O.S.O. *Report*; *Federal Sentencing Guidelines*).

L’attività preliminare di valutazione ha avuto riguardo ai processi ed alle funzioni aziendali che, in base ai risultati dell’analisi di “*risk assessment* preliminare”, sono stati individuati come più esposti al rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto e dalla normativa ad esso facente rinvio, come ad esempio:



- le funzioni aziendali che abitualmente intrattengono relazioni significative con pubbliche amministrazioni italiane, straniere o sopranazionali;
- i processi e le funzioni aziendali che assumono rilievo nelle aree amministrativa e finanziaria che, anche per esplicito richiamo normativo, costituiscono aree a più alta esposizione a rischio.

Per quanto riguarda la metodologia di identificazione dei processi e sistemi di controllo per la prevenzione delle irregolarità è stato adottato un approccio fondato su un modello di valutazione composto da *otto componenti*, elaborate in base alla “*best practice*” internazionale, con un essenziale contributo derivante dalle *Federal Sentencing Guidelines* statunitensi, da cui è nata l’esperienza dei “*compliance programs*”.

Tra l’altro, tali regole, secondo il “*position paper*” sul Decreto emesso dalla Associazione Italiana *Internal Auditors*, costituiscono il riferimento autorevole più qualificante in tema di valutazione della responsabilità societaria e sono state esplicitamente prese in considerazione dal legislatore italiano, come risulta dalla Relazione governativa al Decreto stesso.

In particolare, le componenti del modello di valutazione adottato sono le seguenti:

Governo

In questo ambito sono state esaminate le modalità di attribuzione delle competenze degli organi interessati alla gestione dei sistemi di controllo interno.

Comunicazione

In tale ambito è stato esaminato il sistema di comunicazione interna in relazione agli elementi del Modello ed, in particolare, all’adeguatezza dei contenuti, dei canali utilizzati, della periodicità/frequenza della comunicazione, della differenziazione per gerarchia, funzione e livelli di rischio ed alla comprensibilità del linguaggio.

Risorse umane

In tale ambito sono state esaminate le prassi e le procedure utilizzate per la gestione delle risorse umane nel regolare i principali aspetti del rapporto di lavoro dipendente; sono stati valutati anche gli altri aspetti qualificanti in

Codice Etico e procedure operative

In questo ambito sono stati esaminati i sistemi organizzativi adottati al fine di verificarne la coerenza con le risultanze del processo di “*risk assessment*”, con norme e regolamenti, con l’attuale assetto organizzativo, con la metodologia di gestione dei processi aziendali e delle risorse umane.

Formazione

In tale ambito sono state esaminate le prassi e le procedure utilizzate per la formazione del personale sull’applicazione del Modello, sia nel quadro dei programmi a contenuto generale che di quelli a contenuto specifico, sviluppati o da sviluppare, per gli addetti alle aree di rischio.

Controllo

In tale ambito sono state esaminate le prassi e le procedure utilizzate per le attività di controllo e di monitoraggio delle *performance* degli elementi del Modello; quindi, è stata esaminata l’adeguatezza dei processi di

chiave di prevenzione degli illeciti quali, ad esempio, i sistemi di incentivazione e quelli dissuasivi e sanzionatori, tra cui l'allontanamento del personale, indicati dalla legge.

Informazione

In questo ambito sono state esaminate le caratteristiche e le modalità di generazione, accesso e "reporting" direzionale delle informazioni necessarie per un'efficace vigilanza sui rischi da parte degli organismi interessati ed, in primo luogo, da parte dell'Organismo di Vigilanza previsto dal Decreto; pertanto, è stata analizzata la disponibilità dei dati necessari per l'esercizio di un'efficace vigilanza preventiva e successiva sulle attività a rischio, l'esistenza di canali di comunicazione preferenziali per la segnalazione di operazioni esposte a rischio, sia da parte di terzi che da parte del personale (c.d. "help line"), la tempestiva segnalazione del cambiamento dei profili dei rischi (es. nuove normative, acquisizioni di nuove attività, violazioni del sistema dei controlli interni, accessi ed ispezioni da parte di enti supervisori, etc.), nonché la regolare registrazione e "reporting" degli eventi sopradescritti, con le relative azioni successive implementate e l'esito dei controlli svolti.

controllo delle aree e delle operazioni a rischio attraverso segnali premonitori ("*red flags*"), anomalie (*audit* di processo), controlli di "*routine*" nelle aree a rischio (*audit* di *performance*) ed infine l'adeguatezza del Modello (c.d. "*compliance program*" o audit del Modello).

Violazioni

In questo ambito sono state analizzate le caratteristiche e le modalità di effettuazione delle attività di "*audit*" e/o di investigazione interna ed esterna, al fine di verificarne l'efficacia sia in termini di *standard* professionali e/o qualitativi, sia in termini di effetto sull'aggiornamento degli elementi del sistema di controllo interno e di "*corporate governance*".

2.2.2 Fasi operative

L'approccio metodologico adottato è stato sviluppato attraverso una serie di fasi operative.

L'inizio delle attività ha richiesto, peraltro, una preventiva acquisizione di dati ed informazioni sul sistema organizzativo della Società e sui processi operativi, utili ai fini della pianificazione di dettaglio delle singole fasi.

In particolare, le fasi in cui si è articolata l'attività - descritte con maggior dettaglio nel proseguo – sono le seguenti:

- Pianificazione;
- Diagnosi;
- Progettazione;
- Predisposizione;
- Implementazione.

Fase 1: Pianificazione

Tale fase è stata volta alla raccolta della documentazione ed al reperimento delle informazioni utili alla conoscenza dell'attività e del sistema organizzativo della Società.

Tali informazioni hanno riguardato, tra l'altro, a mero titolo esemplificativo:

- i settori economici in cui la Società opera;
- la tipologia delle relazioni e delle attività (es. commerciale, finanziaria, di controllo regolamentare, di rappresentanza, di contrattazione collettiva, etc.) intrattenute con pubbliche amministrazioni, italiane o estere;
- i casi di eventuali presunte irregolarità avvenute in passato ("*incident analysis*");
- il quadro regolamentare e procedurale interno (es. deleghe di funzioni, processi decisionali, procedure operative, protocolli, ecc.);
- la documentazione relativa a ordini di servizio, comunicazioni interne ed ogni altra evidenza documentale utile alla migliore comprensione delle attività svolte dalla Società e del sistema organizzativo della stessa.

La raccolta delle informazioni si è svolta mediante analisi documentale, interviste e questionari somministrati ai responsabili delle diverse funzioni/settori aziendali e, comunque, al personale che si ritenuto utile coinvolgere allo scopo sulla base delle specifiche competenze.

Le informazioni sopra descritte costituiscono gli elementi indispensabili e necessari per consentire l'avvio del *risk assessment*.

Fase 2: Diagnosi

Tale fase è stata caratterizzata dal completamento dell'analisi di *risk assessment* avviata nella fase precedente di pianificazione, allo scopo di:

- effettuare una ricognizione delle funzioni/attività aziendali potenzialmente esposte ai rischi di commissione dei reati-presupposto ex D.Lgs n. 231/2001;
- analizzare il sistema organizzativo e di controllo nel suo complesso, avendo riguardo, in particolare, ai seguenti elementi:
 - *Leadership & Governance* della Società;

- *Standard* di comportamento;
- Informazione, “*reporting*” interno & Comunicazione;
- Formazione & Sviluppo;
- Valutazione delle “*performance*”;
- Controllo e monitoraggio interno;
- Reazione del Modello alle violazioni.

In sintesi, l’analisi e la valutazione delle predette componenti si è incentrata su:

- la verifica dell’adeguatezza del sistema organizzativo, seguendo i criteri di:
 - formalizzazione del sistema;
 - chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica;
 - esistenza della contrapposizione di funzioni;
 - corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dalle mission e responsabilità descritte nell’organigramma della Società;
- la verifica della esistenza dei protocolli e delle procedure formalizzate per regolamentare le attività svolte dalle strutture nelle aree potenzialmente a rischio, tenendo conto delle fasi di istruzione e formazione delle decisioni aziendali;
- la verifica dell’esistenza di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e/o concretamente svolte. L’accertamento è stato condotto sulla base dell’esame delle procure rilasciate e delle deleghe gestionali interne;
- la verifica, per le singole attività potenzialmente a rischio-reato, dell’esistenza di protocolli, procedure e di regole di comportamento e l’individuazione delle integrazioni necessarie per una maggiore aderenza ai principi espressi dal D.Lgs. n. 231/2001;
- la verifica dell’adeguatezza del sistema disciplinare vigente diretto a sanzionare l’eventuale violazione dei principi e delle disposizioni volte a prevenire la commissione dei reati-presupposto, sia da parte dei dipendenti della Società – dirigenti e non – sia da parte di Amministratori e collaboratori esterni;
- la verifica dell’esistenza di forme di comunicazione e formazione per il personale, in considerazione della necessità che, iniziative dirette a dare attuazione al D.Lgs. n. 231/2001, debbano essere programmate e finalizzate alla comunicazione del Modello organizzativo.

Al termine di questa fase è stato redatto un documento di sintesi contenente:

- la “mappa” dei rischi potenziali ex D.Lgs. n. 231/2001 riferita alla Società ed alle funzioni aziendali coinvolte;

- le direzioni e le funzioni aziendali che svolgono le attività risultate potenzialmente esposte ai rischi-reato ex D.Lgs. n. 231/2001;
- i centri di responsabilità per ciascuna delle suddette attività aziendali;
- le attività aziendali risultate teoricamente e potenzialmente più esposte al rischio-reato ex D.Lgs. n. 231/2001;
- le fattispecie di reato teoricamente ricollegabili alle attività svolte;
- la potenziale incidenza del rischio in capo alla Società in termini di impatto (economico, reputazionale, di gestione, ecc.) ed anche in termini di teorica probabilità di realizzazione della fattispecie di reato.

I risultati ottenuti dalla suddetta analisi hanno costituito la base per la progettazione del Modello organizzativo, così come di seguito specificato.

Fase 3: Progettazione

Tale fase è consistita nello svolgimento della *As is analysis* sui protocolli, procedure e/o strumenti di controllo esistenti allo scopo di verificare la ragionevole efficacia degli *existing controls* a prevenire le irregolarità. Tale attività si è fondata sulla comprensione del livello di proceduralizzazione delle attività aziendali che risultano esposte a rischio, nonché del grado di conoscenza, applicazione, comunicazione, aggiornamento e controllo delle eventuali procedure e protocolli esistenti posti a loro presidio.

Più in particolare e in coerenza con quanto risultante dalla “mappatura” aziendale dei rischi, tale fase ha riguardato:

- la verifica/censimento di *protocolli, procedure operative e/o strumenti di controllo* già esistenti per ciascuna area potenzialmente a rischio con specifico riferimento alle criticità e alle carenze nei sistemi di controllo esistenti, nell’ottica di prevenire ragionevolmente le ipotesi di reato previste dal Decreto;
- la formulazione di raccomandazioni, suggerimenti e linee guida su integrazioni e miglioramenti da apportare in modo da ragionevolmente gestire le criticità rilevate.

La sopra descritta attività di verifica, in coerenza con i criteri metodologici sopra individuati, è stata condotta attraverso la preliminare richiesta alle strutture coinvolte di avviare un’autoanalisi sulle potenziali aree a rischio nell’ambito delle attività svolte da ciascuna di esse ed una verifica delle procedure e protocolli interni esistenti nelle aree individuate. A tal scopo si sono svolti incontri con le strutture coinvolte, nel corso dei quali sono stati forniti gli opportuni chiarimenti sui diversi aspetti della disciplina in oggetto.



La progettazione delle azioni di valorizzazione degli elementi costitutivi del Modello organizzativo si è concentrata in particolare:

- su Codice Etico, sistema disciplinare e formazione;
- sulle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza e di controllo.

In particolare, la progettazione del sistema di *reporting* informativo consente all'Organismo di Vigilanza di ricevere informazioni ed aggiornamenti sullo stato delle attività che siano risultate potenzialmente esposte a rischio.

Fase 4: Predisposizione

Tale fase è volta alla redazione del Modello organizzativo mediante la materiale predisposizione e/o adattamento degli strumenti organizzativi di cui si compone, ritenuti più opportuni a valorizzare l'efficacia dell'azione di prevenzione dei reati, come la:

- redazione e revisione di protocolli/procedure per le aree/attività ritenute potenzialmente a rischio;
- elaborazione del Codice etico e quindi di principi etici per le aree/attività ritenute potenzialmente a rischio;
- elaborazione del Sistema disciplinare interno graduato secondo la gravità delle violazioni;
- definizione dei poteri, compiti e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza e suoi rapporti con le strutture aziendali;
- progettazione delle iniziative in tema di comunicazione, di formazione etica e prevenzione dei reati.

Fase 5: Implementazione

In tale fase, l'attività ha avuto l'obiettivo di rendere operativo il Modello nel suo complesso mediante:

- la sua formale adozione a mezzo di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- la definitiva attuazione e comunicazione degli elementi di cui si esso si compone: Codice etico, procedure operative, sistema di controllo, piano di comunicazione e formazione, Sistema disciplinare.

Risulta evidente che sarà compito dell'Organismo di Vigilanza nella conduzione dei suoi primi interventi e nella gestione dinamica del Modello di controllo, individuare i criteri cui ispirarsi:

- nella conduzione delle verifiche periodiche di controllo del Modello e dei suoi elementi costitutivi;



- nell'aggiornamento della “mappa” delle aree a rischio-reato e nell'individuazione delle azioni necessarie a conservare nel tempo l'efficacia del Modello nella prevenzione dei reati;
- nell'attività di *reporting* informativo agli organi sociali per la modifica o integrazione degli elementi sostanziali del Modello.

2.3 Il Modello e il Codice Etico a confronto

Il Modello risponde all'esigenza di prevenire, per quanto possibile, la commissione dei reati previsti dal Decreto attraverso la predisposizione di regole di comportamento specifiche.

Da ciò emerge chiaramente la differenza con il Codice Etico, che è strumento di portata generale, finalizzato alla promozione di una “etica aziendale”, ma privo di una specifica proceduralizzazione.

Tuttavia, anche in considerazione di quanto contenuto nelle Linee Guida di Confindustria, si tende a realizzare una stretta integrazione tra Modello e Codice Etico, in modo da formare un *corpus* di norme interne con lo scopo di incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

I comportamenti di dipendenti, collaboratori a qualsiasi titolo e amministratori, inclusi coloro che eventualmente esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo di una Società del Gruppo o agiscono per nome e/o per conto di una delle Società del Gruppo (“**Collaboratori**”), dei consulenti, dei fornitori nonché degli altri soggetti terzi, clienti inclusi, che si rapportino con le società del Gruppo Interpump (“**Terze Parti**”) devono conformarsi alle regole di condotta – sia generali che specifiche – previste nel Modello e nel Codice Etico (segue “Allegato 1”).

2.4 I Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione e controllo in I.M.M., ai dipendenti, ai collaboratori nonché a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato della medesima o vi sono comunque legati. In particolare, Destinatari del Modello sono:

- il Consiglio di Amministrazione e tutti coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società;
- tutti coloro che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato (dipendenti);
- tutti coloro che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (es. apprendisti, etc.);
- coloro i quali operano su mandato o per conto della Società nell'ambito delle attività sensibili, quali ad esempio i consulenti.



I.M.M. comunica il presente Modello attraverso modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i Collaboratori.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

I.M.M. condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello e del Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società ovvero abbia arrecato ad essa un vantaggio.

2.5 I Modelli Organizzativi nell'ambito dei Gruppi

Il Decreto 231 non affronta espressamente gli aspetti connessi alla responsabilità dell'Ente appartenente a un gruppo di imprese.

Nondimeno, va segnalato che la giurisprudenza penalistica, in merito al tema della responsabilità da reato e gruppi di imprese, va consolidandosi nel senso di ritenere che «in tema di responsabilità da reato [...] la società capogruppo (la c.d. holding) o altre società facenti parte di un gruppo possono essere chiamate a rispondere, ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2001, del reato commesso nell'ambito dell'attività di una società controllata appartenente al medesimo gruppo, purché nella consumazione del reato presupposto concorra anche almeno una persona fisica che agisca per conto della holding stessa [...] non essendo sufficiente l'enucleazione di un generico riferimento al gruppo, ovvero ad un c.d. generale "interesse del gruppo" (così, recentemente, ad esempio Cass. pen., sez. II, 27.09.2016-09.12.2016, n. 52316; e, per quanto riguarda la giurisprudenza di merito, Trib. di Lucca, 31.01.2017-31.07.2017, n. 222, secondo cui «Non vi è dubbio [...] che la disciplina di cui al decreto 231/01 si applichi anche alle società capogruppo. Ma, è bene ribadirlo, soltanto al ricorrere di determinati presupposti, sintetizzabili nella massima [...] secondo cui "la società capogruppo può essere chiamata a rispondere, ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, per il reato commesso nell'ambito dell'attività di una controllata, purché nella consumazione concorra una persona fisica che agisca per conto della "holding", perseguendo anche l'interesse di quest'ultima"»).

Anche le Linee Guida Confindustria affrontano il tema della responsabilità da reato nei gruppi di imprese.

Sul punto, le Linee Guida Confindustria, nella versione aggiornata al marzo 2014, partendo dal presupposto che il "gruppo", nell'ordinamento italiano, viene considerato unitariamente solo nella prospettiva economica e non anche in quella giuridica, escludono, in linea con la giurisprudenza, che sia possibile affermare una responsabilità diretta dello stesso, il gruppo non potendosi peraltro inquadrare tra i soggetti di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 231/2001.

Per converso, si legge nel Documento di Confindustria, gli enti che compongono il gruppo possono essere chiamati a rispondere dei reati commessi nello svolgimento dell'attività d'impresa e, in una tale ottica, si è posto il problema di individuare le condizioni in presenza delle quali del reato commesso nell'ambito di una società del gruppo possano esserne chiamate a risponderne le altre società, in particolare la capogruppo.

Esclusa la sussistenza di una posizione di garanzia in capo ai vertici della *holding*, relativa all'impedimento della commissione di illeciti nell'ambito delle società dalla stessa controllate, la controllante potrà essere ritenuta responsabile per il reato commesso nell'attività della controllata qualora:

- sia stato commesso un reato presupposto nell'interesse o vantaggio immediato e diretto, oltre che della controllata, anche della controllante;
- persone fisiche collegate in via funzionale alla controllante abbiano partecipato alla commissione del reato presupposto recando un contributo causalmente rilevante (Cass., V sez. Pen., sent. n. 24583 del 2011), provato in maniera concreta e specifica.

Ad esempio, possono in tal senso rilevare:

- direttive penalmente illegittime, se i lineamenti essenziali dei comportamenti delittuosi realizzati dai compartecipi siano desumibili in maniera sufficientemente precisa dal programma fissato dai vertici;
- la coincidenza tra i vertici della *holding* e quelli della controllata (cd. *interlocking directorates*): in tal caso aumenta il rischio di propagazione della responsabilità all'interno del gruppo, perchè le società potrebbero essere considerate soggetti distinti solo sul piano formale ed il cumulo di cariche sociali potrebbe avvalorare la tesi del concorso dei vertici di più società del gruppo nella commissione del reato presupposto.

Le Linee Guida Confindustria precisano inoltre che ciascuna società del gruppo, in quanto singolarmente destinataria dei precetti del Decreto 231, è chiamata a svolgere autonomamente l'attività di predisposizione e revisione del proprio Modello organizzativo, ma tale attività potrà essere condotta anche in base alle indicazioni ed alle modalità attuative previste da parte della capogruppo in funzione dell'assetto organizzativo e operativo di gruppo. Questo tuttavia non deve determinare una limitazione di autonomia da parte delle società controllate nell'adozione del Modello.

Sempre il documento di Confindustria prosegue stabilendo che l'adozione da parte di ogni società del gruppo di un proprio autonomo Modello determina due fondamentali conseguenze:



- consente di elaborare un Modello realmente calibrato sulla realtà organizzativa della singola impresa. Infatti, solo quest'ultima può realizzare la puntuale ed efficace ricognizione e gestione dei rischi di reato, necessaria affinché al modello sia riconosciuta l'efficacia esimente di cui all'art. 6 del decreto 231;
- conferma l'autonomia della singola unità operativa del gruppo e, perciò, ridimensiona il rischio di una risalita della responsabilità in capo alla controllante.

La capogruppo - prosegue il documento sopracitato – può indicare una struttura del codice di comportamento, principi comuni del sistema disciplinare e dei protocolli attuativi. Queste componenti del Modello dovranno, tuttavia, essere autonomamente implementate dalle singole società del gruppo e calate nelle realtà aziendali di ciascuna, prevedendo, ove opportuno, principi etico-comportamentali specificamente determinati in relazione all'operatività dell'ente ed ai reati per esso rilevanti.

Inoltre, è consigliabile che il Modello organizzativo della capogruppo tenga conto dei processi integrati che riguardano l'attività di più società del gruppo, nonché delle attività destinate a confluire in un esito unitario (es. bilancio consolidato) e che vengano definite concordemente procedure accentrate e protocolli armonizzati.

Al riguardo, è da sottolineare l'importanza che tali procedure:

- da un lato, siano ispirate ai principi della trasparenza e della correttezza contabile e che rispettino i poteri gestori degli organi di vertice delle controllate, nonché la rispettiva autonomia finanziaria e patrimoniale;
- dall'altro, che i protocolli e le procedure adottate dalle singole realtà siano coerenti coi principi dettati dalla capogruppo, al fine di garantire l'opportuno coordinamento anche nel sistema di controllo a presidio delle attività giudicate a rischio.

2.6 Principi dettati da Interpump Group per la *compliance* al D.Lgs. n. 231/2001 da parte delle società controllate italiane ed estere.

Interpump Group S.p.A. controlla direttamente o indirettamente le Società del Gruppo e ritiene pertanto necessario sintetizzare, nel presente paragrafo, i principi e le regole di riferimento cui le società di diritto italiano o estero devono necessariamente conformarsi.

Interpump Group S.p.A. ritiene che tutte le società controllate direttamente o indirettamente debbano adeguare il proprio modello organizzativo a quanto di seguito indicato declinando i contenuti in base alle proprie autonome valutazioni.

Interpump Group S.p.A. richiede che tutte le società controllate adottino un sistema organizzativo idoneo a garantire:



- il monitoraggio e la tracciabilità dei flussi finanziari;
- il costante presidio dei processi volti alla definizione del bilancio civilistico e del bilancio consolidato, garantendone correttezza e trasparenza;
- la corretta gestione ed il costante monitoraggio del processo di selezione, assunzione e valutazione del personale;
- la corretta gestione ed il costante monitoraggio delle attività afferenti ad omaggi, donazioni, spese di rappresentanza;
- la corretta attribuzione dei poteri e il rispetto dei principi di *segregations of duties* nella gestione di ciascun processo aziendale;
- l'irrogazione di sanzioni disciplinari in caso di mancato rispetto dei comportamenti prescritti;
- la corretta gestione delle segnalazioni;
- la tracciabilità dei processi e l'archiviazione della documentazione;
- il rispetto della normativa applicabile localmente e delle regole imposte a livello di Gruppo ove maggiormente stringenti.

Ciascuna società del Gruppo è altresì tenuta alla condivisione ed al rispetto di quanto contenuto nel Codice Etico di Gruppo.

3 L'Organismo di Vigilanza

Il Decreto – a fini di esonero dell’Ente da responsabilità penal-amministrativa – pone quale condizione – tra le altre – che il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curarne l’aggiornamento sia stato affidato a un organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

3.1 Identificazione dell’Organismo di Vigilanza interno

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, l’organismo cui affidare tale compito è individuato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da soggetti cui fanno capo i requisiti di autonomia, onorabilità, indipendenza, professionalità e continuità in azione richiesti per lo svolgimento della funzione. In capo ai componenti dell’Organismo di vigilanza (di seguito, anche “**OdV**”) non dovranno sussistere, in particolare, cause di incompatibilità o conflitti di interesse dovuti a rilevanti rapporti di natura patrimoniale o familiare con la Società, i suoi esponenti, gli altri soggetti in posizione apicale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Collegio Sindacale attestano congiuntamente al momento dell’individuazione dei componenti dell’Organismo di Vigilanza la compatibilità all’incarico, l’indipendenza e l’autonomia dei componenti dell’organo stesso.

3.2 Funzioni e poteri

All’Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare sulla:

- effettività del Modello: ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all’interno della Società corrispondano al Modello predisposto;
- efficacia del Modello: ossia verificare che il Modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto e dai successivi provvedimenti che ne modifichino il campo di applicazione;
- necessità/opportunità di aggiornamento del Modello al fine di adeguarlo ai mutamenti ambientali e legislativi nonché alle modifiche della struttura aziendale.

Su di un piano più operativo è affidato all’Organismo di Vigilanza il compito di:

- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato (o “attività sensibili”), al fine di adeguarla agli eventuali mutamenti dell’attività e/o della struttura aziendale. A tal fine, all’Organismo di Vigilanza devono essere segnalate da parte del *management* e da parte degli addetti alle attività di controllo nell’ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possano esporre la Società al rischio di commissione di reati-presupposto. Tutte le comunicazioni devono avere luogo esclusivamente in forma scritta;

- effettuare periodicamente, anche utilizzando professionisti esterni, verifiche volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello, in particolare assicurando che le procedure, i protocolli e i controlli ivi previsti siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del *management* operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale (cd. "controllo di linea"), circostanza, quest'ultima, che rende evidente l'importanza di un processo formativo del personale;
- verificare l'adeguatezza ed efficacia del Modello nella prevenzione dei Reati di cui al Decreto e normativa correlata;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili (i cui risultati vengano riassunti in un apposito rapporto il cui contenuto sarà esposto nel corso delle comunicazioni agli organi societari);
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per uno scambio di informazioni al fine di tenere aggiornate le aree a rischio reato/sensibili per:
 - avere sotto controllo la loro eventuale evoluzione e realizzarne il costante monitoraggio;
 - verificare i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione di clausole standard, formazione del personale, cambiamenti normativi e organizzativi, etc.);
 - garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace siano intraprese tempestivamente.
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute nel rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che allo stesso devono essere trasmesse. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e deve essere costantemente informato dal *management*:
 - sugli aspetti dell'attività aziendale che possano esporre la Società al rischio di commissione di uno dei Reati previsti dal Decreto;
 - sui rapporti con Consulenti e Partner;
- promuovere iniziative per la formazione e comunicazione sul Modello e predisporre la documentazione necessaria a tal fine;
- interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione alle pertinenti prescrizioni normative;
- riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in merito all'attuazione delle politiche aziendali per l'attuazione del Modello.

La struttura così identificata deve essere in grado di agire al fine di soddisfare l'esigenza di una costante verifica circa l'attuazione ed osservanza del Modello, e, al contempo e necessariamente, l'esigenza di una verifica in ordine alla effettiva rispondenza dello stesso agli scopi di prevenzione per cui è adottato. Tale attività di **costante verifica** deve tendere in una duplice direzione:

- qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente, è compito dell'Organismo di Vigilanza adottare tutte le iniziative necessarie per correggere questa "patologica" condizione. Si tratterà, allora, a seconda dei casi e delle circostanze, di:
 - sollecitare i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto del Modello;
 - indicare direttamente quali correzioni e modifiche debbano essere apportate alle ordinarie prassi e/o attività;
 - segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello ai responsabili e agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni.
- qualora, invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione del Modello – che pure risulti integralmente e correttamente attuato - emerga la necessità di un suo adeguamento, perché rivelatosi non idoneo allo scopo di evitare il rischio del verificarsi di taluno dei reati previsti al Decreto, sarà proprio l'Organismo di Vigilanza in esame a doversi attivare per garantirne l'aggiornamento e verificare i tempi e le forme di tale adeguamento¹¹.

Al fine di poter esercitare le proprie prerogative, come già anticipato, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso alle persone e a tutta la documentazione aziendale e la possibilità di acquisire dati e informazioni rilevanti dai soggetti responsabili.

3.3 Reporting dell'Organismo di Vigilanza agli Organi Societari

L'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità nei confronti del Consiglio di Amministrazione di comunicare:

- all'inizio dell'attività e, successivamente, all'inizio di ciascun esercizio: il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnategli;
- periodicamente: lo stato di avanzamento del programma definito ed eventuali cambiamenti apportati al piano, motivandoli;
- immediatamente: eventuali problematiche significative scaturite dalle attività.

L'Organismo di Vigilanza ha altresì il dovere di relazionare, almeno annualmente, in merito all'attuazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere invitato a relazionare periodicamente al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione in merito alle proprie attività.

¹¹ Per quanto riguarda tempi e forme dell'adeguamento/aggiornamento, essi non sono naturalmente predeterminati, ma i tempi devono intendersi come i più solleciti possibile e il contenuto sarà quello imposto dalle rilevazioni che hanno determinato l'esigenza di adeguamento/aggiornamento.



L'Organismo di Vigilanza deve, inoltre, valutando le singole circostanze:

- 1) comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi, qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tale ipotesi sarà necessario che l'Organismo di Vigilanza ottenga dai responsabili dei processi un piano delle azioni, con relativa tempistica, per le attività suscettibili di miglioramento, nonché le specifiche delle modifiche operative necessarie per realizzare l'implementazione;
- 2) segnalare eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Codice Etico e con le procedure e/o protocolli aziendali, al fine di:
 - i) acquisire tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
 - ii) evitare il ripetersi dell'accadimento, dando indicazioni per la rimozione delle carenze.

Le attività indicate al punto 2) dovranno essere comunicate dall'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione nel più breve tempo possibile, richiedendo anche il supporto delle altre strutture aziendali, che possono collaborare nell'attività di accertamento e nell'individuazione delle azioni volte a impedire il ripetersi di tali circostanze.

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione qualora la violazione riguardi i Soggetti Apicali della Società o il Collegio Sindacale qualora la violazione riguardi gli stessi membri del Consiglio di Amministrazione e/o del Collegio Sindacale.

Le copie dei relativi verbali saranno custodite dall'Organismo di Vigilanza e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

3.4 Reporting: prescrizioni generali e prescrizioni specifiche obbligatorie

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante reportistica standardizzata periodica e apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello in merito a **eventi che potrebbero ingenerare responsabilità** di I.M.M. ai sensi del Decreto.

3.4.1 Prescrizioni di carattere generale

I.M.M. Hydraulics S.p.A. ha adottato una specifica procedura di "Comunicazioni all'Organismo di Vigilanza" che regola l'attività di reporting periodico da parte dei Key Officer ivi individuati nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, volta a garantire un monitoraggio delle attività sensibili ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001.

Il Gruppo Interpump ha inoltre adottato una specifica procedura di gestione delle segnalazioni "Policy Gestione Segnalazioni ("Whistleblowing")" in linea con le *best practices* nazionali ed internazionali di riferimento nonché con quanto previsto dalla Legge 30 novembre 2017, n. 170, recante "Disposizioni



per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.

In particolare, tale recente legge di disciplina del cd. “whistleblowing” ha modificato l’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, introducendovi – tra gli altri - il comma 2-*bis*, ai sensi del quale: «I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono altresì:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti , o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) [...]»¹².

Al riguardo, la Società ha attivato due canali di segnalazioni - uno cartaceo ed uno informatico - al fine di far sì che i Destinatari del presente Modello possano presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.L.gs. n. 231/2001. Entrambi tali canali garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante.

Ciascuna società italiana o estera appartenente al Gruppo deve adottare un chiaro e tempestivo processo di gestione delle segnalazioni per assicurare che tutti i casi di *non compliance* siano conosciuti dagli organi aziendali competenti e gestiti.

Interpump Group S.p.A. richiede che, nella gestione delle segnalazioni afferenti casi di *non compliance*, ciascuna società appartenente al Gruppo rispetti i seguenti principi:

¹² Va inoltre ricordato che l’art. 3 della Legge 30 novembre 2017, prevede che «1. Nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di cui all’articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come modificati dalla presente legge, il perseguimento dell’interesse all’integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall’obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all’articolo 2105 del codice civile. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nel caso in cui l’obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l’ente, l’impresa o la persona fisica interessata. 3. Quando notizie e documenti che sono comunicati all’organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d’ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell’eliminazione dell’illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine. [...]»



- i soggetti che effettuano segnalazioni di casi di *non compliance*, devono essere tutelati da qualsiasi forma di ritorsione. Ciascuna società del Gruppo, con riferimento alla gestione delle segnalazioni, deve adottare una politica *anti-retaliation* allo scopo di proteggere i soggetti che hanno effettuato le segnalazioni da conseguenze pregiudizievoli (quali, ad esempio, il licenziamento, il demansionamento, il trasferimento ingiustificato o, comunque, comportamenti qualificabili come “*mobbing*”);
- le segnalazioni anonime devono essere prese in considerazione fermo restando che le stesse devono essere in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati;
- i soggetti segnalati devono essere destinatari delle medesime forme di tutela dei soggetti segnalanti;
- nelle società dove non è nominato un Organismo di Vigilanza le segnalazioni possono essere inviate all’Organismo di Vigilanza di Interpump Group S.p.A. ai seguenti riferimenti (e-mail: organismodivigilanza@interpumpgroup.it);
- ciascuna società del Gruppo, nella gestione delle segnalazioni, opera nel rispetto di tutte le prescrizioni normative e regolamentari in materia di “*data protection*”;
- le segnalazioni effettuate devono essere circostanziate ed accompagnate dal maggior numero di elementi utili alla ricostruzione dei fatti ed alla loro verifica;
- la fase investigativa attivata a seguito di una segnalazione ricevuta, è svolta nel rispetto delle normative applicabili;
- sono previste sanzioni nei confronti di chi violi le misure di tutela del segnalante, nonché nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate;
- l’Organismo di Vigilanza all’interno del suo regolamento disciplina la gestione delle segnalazioni conformemente ai principi contenuti nel presente paragrafo ed alla normativa pro-tempore vigente;
- i dati relativi alle segnalazioni ricevute devono essere conservati su supporti elettronici in aree con accessi limitati e previa autenticazione specifica.

Valgono inoltre al riguardo le seguenti **prescrizioni di carattere generale**:

- devono essere raccolte da **ciascun Responsabile di Funzione** eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei Reati contemplati dal Decreto o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al Modello;

- **ciascun dipendente** deve segnalare la violazione (o presunta violazione) del Modello contattando il proprio diretto superiore gerarchico e/o l'Organismo di Vigilanza (con disposizione dell'Organismo di Vigilanza sono istituiti "canali informativi dedicati" per facilitare il flusso di segnalazioni ufficiose e informazioni, quali, ad esempio, linee telefoniche, e-mail o mail boxes);
- **i consulenti, i collaboratori e i partner commerciali**, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti di I.M.M.,, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza mediante "canali informativi dedicati";
- l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono definiti e applicati in conformità a quanto infra previsto in ordine al sistema disciplinare;
- l'Organismo di Vigilanza, ai fini di cui al presente Modello, ha provveduto ad attivare una casella di posta elettronica mediante la quale le diverse funzioni potranno effettuare eventuali segnalazioni ed inviare le informazioni prescritte – odv.imm@outlook.it.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di I.M.M. o delle persone accusate in mala fede.

3.4.2 Prescrizioni specifiche obbligatorie

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie relative:

- ai **procedimenti penali e disciplinari** che abbiano avuto avvio a seguito di notizia concernente la violazione del Modello;
- alle **sanzioni irrogate** (ivi compresi i provvedimenti adottati verso i dipendenti), ovvero dei **provvedimenti di archiviazione** di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- alle **ispezioni o iniziative di qualsivoglia autorità pubblica di vigilanza**.

3.4.3 Reporting da parte di esponenti aziendali o di terzi

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, oltre alla documentazione prescritta nella Parte Speciale del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

Valgono al riguardo le seguenti **prescrizioni**:



- devono essere raccolte eventuali segnalazioni circa la commissione di Reati previsti dal Decreto in relazione alle attività aziendali o, comunque, a comportamenti non in linea con le linee di condotta adottate dalla Società;
- l'afflusso di segnalazioni, incluse quelle di natura ufficiosa, deve essere canalizzato verso l'Organismo di Vigilanza che valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere a una indagine interna;
- le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Modello e dal Codice Etico, potranno essere in forma scritta e avere a oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello;
- è prevista l'istituzione di "canali informativi dedicati" ("Canale dedicato"), con duplice funzione: quella di facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'Organismo di Vigilanza e quella di risolvere velocemente casi di dubbio.

3.5 Raccolta, conservazione e archiviazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito database informatico e/o cartaceo.

I dati e le informazioni conservate nel database sono poste a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza previa autorizzazione dell'Organismo stesso. Quest'ultimo definisce con apposita disposizione interna criteri e condizioni di accesso al database.

3.6 Statuto dell'Organismo di Vigilanza

Segue Allegato "2".

4 Formazione e diffusione del Modello



4.1 Dipendenti

4.1.1 *Formazione dei dipendenti*

I.M.M. riconosce e ritiene che, ai fini dell'efficacia del presente Modello, sia necessario garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti di tutti i Dipendenti.

A tal fine, I.M.M., destinandovi risorse tanto finanziarie quanto umane, attua programmi di formazione ed informazione caratterizzati da un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle "attività sensibili".

La formazione del personale è considerata da I.M.M. *condicio sine qua non* per una efficace attuazione del Modello, ed è effettuata periodicamente e con modalità che garantiscono l'obbligatorietà della partecipazione ai corsi, i controlli della frequenza, la qualità sul contenuto dei programmi e la verifica di apprendimento.

La formazione è gestita dall'Organismo di Vigilanza in stretta cooperazione con la Funzione Amministrazione del Personale.

4.2 Collaboratori Esterni e Partner

4.2.1 *Informativa a Collaboratori Esterni e Partner*

Sono altresì forniti a soggetti esterni a I.M.M. (ad esempio, Consulenti e Partner) apposite informative sulle politiche e le procedure adottate sulla base del presente Modello organizzativo, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

5 Il Sistema Disciplinare

5.1 Principi generali

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lett. e), e 7, comma 4, lett. b), del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato solo qualora preveda un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

Va inoltre ricordato che la già richiamata Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “*Disposizioni per la tutela di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”, ha recentemente modificato l’art. 6 del D.Lgs. 231/2001, introducendovi un nuovo comma 2-bis, ai sensi del quale: «I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

[...]

- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate»¹³.

Tale sistema disciplinare si rivolge ai lavoratori dipendenti e ai dirigenti, prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare.

La violazione delle regole di comportamento del Codice Etico e delle misure previste dal Modello, da parte di lavoratori dipendenti della Società a qualsiasi titolo e, pertanto, anche dirigenti, costituisce un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 2104 c.c. e dell’art. 2106 c.c.

L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta, i protocolli e le procedure interne sono vincolanti per i destinatari, indipendentemente dall’effettiva realizzazione di un Reato quale conseguenza del comportamento commesso.

5.2 Misure nei confronti dei dipendenti

¹³ L’art. 6, commi 2-ter e 2-quater, del D.lgs. n. 231 del 2001, per come modificato dalla citata legge 179 del 2017, prende inoltre che: «2-ter. L’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all’Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall’organizzazione sindacale indicata dal medesimo. 2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all’irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa».



L'art. 2104 c.c., individuando il dovere di “obbedienza” a carico del lavoratore, dispone che il prestatore di lavoro deve osservare nello svolgimento del proprio lavoro le disposizioni di natura sia legale che contrattuale impartite dal datore di lavoro. In caso di inosservanza di dette disposizioni il datore di lavoro può irrogare sanzioni disciplinari, graduate secondo la gravità dell'infrazione, nel rispetto delle previsioni contenute nel CCNL applicabile.

Il sistema disciplinare adottato da I.M.M. rispetta i limiti concessi al potere sanzionatorio imposti dalla Legge n. 300 del 1970 (c.d. “Statuto dei lavoratori”) e dalla contrattazione collettiva di settore, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili che per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.

In particolare, il sistema disciplinare è conforme ai seguenti **principi**:

- a) il sistema è debitamente pubblicizzato mediante affissione in luogo accessibile ai dipendenti e può essere oggetto di specifici corsi di aggiornamento e informazione;
- b) le sanzioni sono conformi al principio di proporzionalità rispetto all'infrazione, la cui specificazione è affidata, ai sensi dell'art. 2106 c.c., alla contrattazione collettiva di settore;
- c) la sospensione dal servizio e dalla retribuzione non può superare i tre giorni;
- d) viene assicurato il diritto di difesa al lavoratore al quale è contestato l'addebito.

5.3 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione della normativa vigente, del Modello o del Codice Etico da parte degli Amministratori di I.M.M., l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, i quali provvedono ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

5.4 Misure nei confronti di soggetti esterni: collaboratori, consulenti e altri soggetti terzi

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori, consulenti o altri soggetti collegati a I.M.M. da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni del Modello e/o del Codice Etico, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere d'incarico o anche in loro assenza, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

5.5 Sistema Disciplinare

Segue Allegato “3”



PARTE SPECIALE

Introduzione

Nella Parte Speciale che segue, dopo una breve descrizione della *governance* aziendale, saranno analizzate le attività considerate come “sensibili” ai fini del Decreto 231, all’esito dell’attività di *Risk Assessment* condotta sui principali processi aziendali in relazione al tipo di Business della Società.

A seguito degli incontri effettuati con i soggetti “apicali” si è definita un’area di analisi che ricomprende le attività che presentano profili di rischio in relazione alle seguenti tipologie di reato:

- 1) Reati contro la Pubblica Amministrazione, contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione, contro l’Amministrazione della Giustizia e Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- 2) Reati Societari e Reato di corruzione tra privati;
- 3) Market abuse;
- 4) Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- 5) Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e reati di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico;
- 6) Reati informatici e trattamento illecito di dati;
- 7) Delitti in materia di violazione del diritto d’autore;
- 8) Reati contro l’industria ed il commercio;
- 9) Reati in materia di falsità in moneta, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- 10) Reati ambientali;
- 11) Associazione per delinquere;
- 12) Reati Tributari;
- 13) Reati Doganali (contrabbando).

In relazione alle ulteriori tipologie di reato ricomprese ad oggi nel Decreto 231 si precisa che dall’analisi condotta ne è risultata remota la concreta possibilità di realizzazione; trattasi, infatti, di reati che, considerato l’assetto organizzativo di I.M.M. nonché l’attività dalla stessa esercitata, non assumono rilevanza atteso che (i) si riferiscono a processi non afferenti al modello di business della Società e (ii) laddove posti in essere, difficilmente potrebbero essere realizzati nell’interesse o a vantaggio della Società stessa (ci si riferisce, a titolo esemplificativo, ai delitti contro la personalità individuale).

Si precisa tuttavia che ciascuna tipologia di reato ricompresa nel Decreto 231 è stata comunque valutata in termini di probabilità e impatto ed è presa in considerazione nel Codice Etico il quale contiene, al suo interno, i principi generali di comportamento afferenti ciascuna di esse.



6 Struttura della Società e *Governance*



I.M.M. adotta tutte le misure necessarie al fine di assicurare la sana e prudente gestione, il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale.

A tal fine, I.M.M. adotta, applica e mantiene:

- a) una struttura organizzativa in cui risultano chiari i rapporti gerarchici e la suddivisione delle funzioni e delle responsabilità;
- b) misure che assicurino che i soggetti rilevanti conoscano le procedure da seguire per il corretto esercizio delle proprie responsabilità;
- c) un sistema efficace di segnalazione interna e di comunicazione delle informazioni.

I.M.M. controlla e valuta con regolarità l'adeguatezza e l'efficacia dei requisiti sopra indicati e adotta tempestivamente le misure adeguate per rimediare a eventuali carenze.

Tutti i Protocolli adottati da I.M.M., e richiamati nel prosieguo del presente Modello quali presidi, sono governati da:

- ✓ *segregation of duties*
- ✓ specifica previsione di *step* di controllo e autorizzativi
- ✓ attribuzione di responsabilità nella gestione delle singole fasi del processo
- ✓ formalizzazione
- ✓ tracciabilità
- ✓ *reporting* tra le funzioni agenti all'interno del Processo e all'Organismo di Vigilanza



6.1 *[omissis]*

6.2 *[omissis]*

7 Reati contro la Pubblica Amministrazione, contro l'Amministrazione della Giustizia e impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

7.1 Le fattispecie di reato

Per quanto riguarda la presente sezione della Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati completati negli artt. 24, 25, 25-decies e 25-duodecies del Decreto, anche alla luce delle modifiche introdotte a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 di attuazione della direttiva UE 2017/1371 (la c.d. Direttiva PIF) relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Si farà inoltre un rimando alla Parte Generale per definizione ed esempi relativi ai concetti di Pubblica Amministrazione, funzione pubblica, pubblico ufficiale, pubblico servizio e persona incaricata di pubblico servizio.

Peculato c.d. comune (art. 314 c.p., comma I)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio si appropria del denaro o di un'altra cosa mobile che appartenga ad altri e della quale ha il possesso o la disponibilità in ragione del suo ufficio o servizio.

Il peculato è un "reato proprio" che può essere commesso da un soggetto che abbia la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio e che si ritiene consumato nel momento in cui ha luogo l'appropriazione del denaro o di altra cosa mobile da parte del soggetto agente.

Tale fattispecie, come stabilito dallo stesso comma I, dell'art. 25 del D.Lgs. 231/2001, potrebbe far sorgere la responsabilità amministrativa dell'ente solo nelle ipotesi in cui fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Tale ipotesi di reato costituisce una fattispecie aggravata di peculato che si configura allorché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.

Tale fattispecie criminosa, come stabilito dallo stesso comma I, dell'art. 25 del D.Lgs. 231/2001, potrebbe far sorgere la responsabilità amministrativa dell'ente solo nelle ipotesi in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).



Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non siano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee.

In questo caso, a differenza di quanto visto al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Inoltre, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa in danno dei medesimi soggetti, nel senso che la punibilità a questo titolo è configurabile solo nei casi in cui non lo sia a titolo della predetta ipotesi di truffa.

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

L'art. 317 c.p. è stato così modificato dalla L. 27 maggio 2015, n.69.

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 e 320 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio ricevano, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere atti contrari al proprio ufficio, ovvero per compiere, omettere o ritardare atti del proprio ufficio (determinando un vantaggio in favore del corruttore). L'art. 319-bis. "Circostanze aggravanti" prevede inoltre che la pena sia aumentata se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Si ricorda che il reato di corruzione è un reato a concorso necessario, in cui sono puniti sia il corrotto che il corruttore (cfr. art. 321 c.p.).

La corruzione c.d. propria, quella per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio (ad esempio, accettazione di denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara), può essere commessa da un pubblico ufficiale e da un incaricato di pubblico servizio, mentre la corruzione c.d. impropria, quella

per il compimento di un atto dovuto (ad esempio, velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), può essere commessa da un pubblico ufficiale e da un incaricato di pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato. Possono configurarsi sia corruzioni c.d. attive (l'amministratore o il dipendente corrompono un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per ottenere un vantaggio per la società), sia corruzioni c.d. passive (l'esponente della società riceve denaro o altra utilità per compiere un atto dovuto o contrario ai doveri d'ufficio), nei casi in cui l'attività svolta in concreto debba essere qualificata come pubblica funzione o pubblico servizio.

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato è mero soggetto passivo, che subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato può venire in rilievo in quei casi in cui l'Ente sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, tramite un proprio esponente, questo corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario).

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui e salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

L'articolo prevede che venga punito sia il soggetto attivo che colui che dà o promette denaro o altra utilità.

La Legge 69/2015 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio" entrata in vigore il 14 giugno 2015 ha modificato all'art. 1 la disciplina sanzionatoria in materia di delitti contro la pubblica amministrazione intervenendo, tra gli altri, sugli artt. 318, 319, 319-ter e 319-quater.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzatogli *(anche in tal caso ove si tratti di istigazione alla corruzione impropria, l'incaricato di pubblico servizio deve rivestire, nel contempo, anche la qualifica di pubblico impiegato, non necessaria nel caso di istigazione alla corruzione propria).*



Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.”

Abuso d'Ufficio (art. 323 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero



omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale.

L'abuso di ufficio è un reato proprio in quanto può essere commesso esclusivamente da un pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.

Tale fattispecie criminosa, come stabilito dallo stesso comma I, dell'art. 25 del D.Lgs. 231/2001, potrebbe far sorgere la responsabilità amministrativa dell'ente solo nelle ipotesi in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno commetta frode nell'esecuzione o nell'adempimento degli obblighi contrattuali derivanti da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

L'art. 356 c.p. è un reato proprio, poiché può essere commesso soltanto da coloro i quali abbiano in essere contratti di fornitura con lo Stato.

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter c.p. e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis c.p., sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis c.p., ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Il traffico di influenze illecite è pertanto una figura sussidiaria di delitto rispetto ai delitti di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione propria (art. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.), corruzione internazionale (art. 322-bis c.p.) e va a punire condotte prodromiche rispetto alla consumazione di tali delitti.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità si induca taluno, chiamato a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale – che abbia facoltà di non rispondere – a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.



Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea.

Tale reato può realizzarsi, ad esempio, qualora nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere supportate da documentazione artefatta al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tali fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio, comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o un altro ente pubblico.

Il reato può essere integrato, ad esempio, qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

Tale ipotesi di reato si riferisce al datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo, ovvero, ancora, il permesso sia stato revocato o annullato, comunque nel caso in cui:

- a. i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre;
- b. i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa;
- c. i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).



Oltre alla fattispecie suindicata, nell'art.25-duodecies del D.Lgs. 231/2001 sono state inserite le fattispecie di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (cfr. art. 30, L. 161 del 17 ottobre 2017).

7.2 [omissis]

7.3 Destinatari della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti e dipendenti "Esponenti Aziendali" di I.M.M. nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti denominati "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

7.4 Gruppo Interpump "Anti Corruption Compliance Program"

Il Gruppo Interpump è fermo nella condanna di qualsiasi forma di corruzione pubblica o privata.

La corruzione costituisce, per tutte le società del Gruppo Interpump, un fenomeno da combattere e reprimere con costanza e tenacia e, a tal fine, è richiesto a ciascuna Società del Gruppo di porre in essere tutte le necessarie azioni che abbiano il fine di prevenire la commissione di reati di corruzione in ogni sua forma.

Il presente paragrafo costituisce *Anti Corruption Compliance Program* (nel seguito anche "**ACCP**") applicabile a tutte le società appartenenti al Gruppo Interpump.

7.4.1 Procedure e Modello Organizzativo

Così come indicato nel precedente Paragrafo 2.6.1, I.M.M. Hydraulics S.p.A. adotta un modello organizzativo/procedurale/di controllo proporzionato rispetto ai rischi identificati e comunque idoneo a:

- gestire e monitorare le attività afferenti omaggi, donazioni, spese di rappresentanza;
- gestire e monitorare il processo di selezione, assunzione e valutazione del personale;
- presidiare i processi volti alla definizione del bilancio civilistico e del bilancio consolidato garantendone correttezza e trasparenza;
- garantire il monitoraggio e la tracciabilità dei flussi finanziari;



- garantire la corretta attribuzione dei poteri e il rispetto dei principi di segregations of duties nella gestione di ciascun processo aziendale;
- irrogare sanzioni disciplinari in caso di mancato rispetto dei comportamenti prescritti;
- garantire la corretta gestione delle segnalazioni (i.e. *whistleblowing policy*, cfr. Paragrafo 2.6.4);
- garantire il rispetto della normativa applicabile localmente e delle regole imposte a livello di Gruppo ove maggiormente stringenti;
- garantire la tracciabilità dei processi e l'archiviazione della documentazione.

Anche ai fini di una corretta implementazione del ACCP è richiesto a tutte le società del Gruppo Interpump di adeguare i propri modelli organizzativi ai criteri sopra indicati.

7.4.2 Top Level Commitment

Il top management di I.M.M. Hydraulics S.p.A. nonché quello delle altre società del Gruppo Interpump diffondono capillarmente all'interno dell'azienda una cultura anticorruzione incentivando le segnalazioni di casi di *non compliance* all'ACCP e gli incontri aventi ad oggetto temi etici con particolare riferimento all'ACCP.

7.4.3 Valutazioni delle controparti contrattuali

I.M.M. Hydraulics S.p.A. così come le altre società del Gruppo Interpump, al fine di mitigare il rischio che si verifichino casi di *non compliance* all'ACCP effettuano le opportune valutazioni su ciascuna controparte contrattuale, con particolare riferimento ai soggetti titolati ad operare in nome e per conto della Società, ponendo, quale fondamentale elemento valutativo, anche principi etici e reputazionali.

7.4.4 Comunicazione e Formazione

I.M.M. Hydraulics S.p.A. così come le altre società del Gruppo Interpump adottano programmi di comunicazione e formazione aventi ad oggetto le regole e le procedure aziendali e/o di Gruppo atte a prevenire il verificarsi di casi di *non compliance* all'ACCP. Della corretta implementazione dei piani di comunicazione e formazione è data e mantenuta evidenza.

7.4.5 Monitoraggio e Revisione

Sono previste periodiche valutazioni circa le necessità di aggiornamento dei sistemi procedurali di I.M.M. Hydraulics S.p.A. Gli aggiornamenti vengono, tra l'altro, valutati (i) al verificarsi di qualsiasi evento potenzialmente idoneo ad incidere sul rischio (sia in termini di gravità che in termini di proporzionalità) ivi incluse eventuali segnalazioni (ii) in caso di modifiche normative; (iii) in caso di modifiche organizzative all'interno della società (iv) qualora i soggetti coinvolti nel processo regolamentato ritengano opportuno rielaborarne il contenuto.

7.5 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'**espresso obbligo**, a carico degli Esponenti Aziendali in via diretta e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Collaboratori esterni e Partner, affinché siano rispettati i seguenti principi:

- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione o con incaricati di pubblico servizio;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione o con incaricati di pubblico servizio sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

La presente Parte Speciale prevede l'**espresso divieto** a carico degli Esponenti Aziendali in via diretta e a carico dei Collaboratori esterni e Partner tramite apposite clausole contrattuali, di porre in essere:

1. comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24, 25, 25-decies e 25-duodecies del Decreto);
2. comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo od apparire, comunque, di dubbia interpretazione;
3. qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, in particolare, anche per il tramite di società controllate, collegate ovvero persone fisiche o giuridiche legate a I.M.M. da un rapporto di clientela:

1. è vietato tenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, se non da parte dei soggetti a ciò deputati secondo la struttura di *governance* della Società e le deleghe specificatamente attribuite;
2. è vietato offrire o effettuare, direttamente o indirettamente, pagamenti indebiti e promesse di vantaggi personali, di qualsiasi natura, ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana e straniera. Tale divieto include l'offerta, diretta o indiretta, di gratuita disponibilità di servizi, finalizzata a influenzare decisioni o transazioni;
3. è vietato ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza del pubblico funzionario, tali da influenzare le conclusioni dell'attività amministrativa;
4. è vietato versare a chiunque, a qualsiasi titolo, somme o dare beni o altre utilità finalizzati a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione di contratti con la Pubblica Amministrazione rispetto agli obblighi in essi assunti;

5. è vietato distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Come previsto dal Codice Etico, gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore. Tutti i regali offerti devono essere documentati in modo idoneo, per consentire all'Organismo di Vigilanza di effettuare verifiche al riguardo;
6. è vietato ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali, o vantaggi di altra natura, nell'ambito dell'esercizio di pubbliche funzioni o di pubblico servizio; chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite, è tenuto, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza, che ne valuta l'appropriatezza e provvede a far notificare a chi ha elargito tali omaggi la politica di I.M.M. in materia;
7. è vietato conferire incarichi di consulenza a soggetti segnalati dalla Pubblica Amministrazione con particolare riferimento a segnalazioni effettuate, anche indirettamente, come condizione per l'ottenimento di qualsivoglia vantaggio e/o per la concessione di finanziamenti/autorizzazioni e/o per l'aggiudicazione di procedure ad evidenza pubblica;
8. è vietato presentare ad organismi pubblici nazionali e stranieri dichiarazioni non veritiere o prive delle informazioni dovute nell'ottenimento di finanziamenti pubblici e, in ogni caso, compiere qualsivoglia atto che possa trarre in inganno l'ente pubblico nella concessione di erogazioni o effettuazioni di pagamenti di qualsiasi natura;
9. è fatto divieto di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o stranieri a titolo di contributo, sovvenzione o finanziamento a scopi diversi da quelli cui sono destinati;
10. è vietato riconoscere compensi a consulenti, collaboratori o partner commerciali della Società che non trovino giustificazione nelle attività effettivamente prestate;
11. è vietato porre in essere qualsiasi comportamento volto ad influenzare illegittimamente l'esito di procedimenti penali;
12. è vietato sfruttare in qualsivoglia maniera manodopera irregolare.

7.6 [omissis]

7.7 Procedure e Protocolli di prevenzione

Le Procedure e i Protocolli adottati dalla Società sono da considerarsi parte integrante del presente Modello. Le Procedure ed i Protocolli sono comunicati a tutti i soggetti operanti all'interno dei processi cui le stesse si riferiscono. È richiesto a tutti i soggetti che intervengono nel processo di conformarsi



e rispettare i Protocolli e le Procedure che disciplinano il proprio ambito di operatività attenendosi rigorosamente a quanto ivi previsto.

8 Reati societari e corruzione tra privati

8.1 Le fattispecie di reato

Per quanto concerne la presente sezione della Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25 *ter* del Decreto, che si possono raggruppare in cinque tipologie.

Falsità in comunicazioni e relazioni

Con la già citata L. n. 69/2015 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio" il legislatore è intervenuto nell'ambito dei reati societari previsti dal codice civile con l'inserimento di nuovi articoli che hanno modificato la disciplina dei reati di false comunicazioni sociali. L'intervento normativo ha riguardato gli artt. 2621, 2621-bis, 2621-ter e 2622 del c.c.

False comunicazioni sociali (artt. 2621 c.c.)

*Fuori dai casi previsti dall'art. 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, **al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto**, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

La punibilità è estesa anche al caso in cui le falsità o le omissioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.

La riforma, con l'introduzione dell'art. 2621 – *bis* c.c. (Fatti di lieve entità) prevede espressamente le ipotesi specifiche da cui far conseguire delle pene ridotte in caso di commissione del reato ex art. 2621 c.c.:

- Se i fatti sono di lieve entità, la pena va da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 3 anni. La lieve entità viene valutata dal giudice in base alla natura e alle dimensioni della società, nonché alle modalità o agli effetti della condotta dolosa;
- La stessa pena ridotta (da 6 mesi a 3 anni) si applica anche nel caso in cui il falso in bilancio riguardi le società che non possono fallire. In questo caso il reato è perseguibile a querela di parte e non d'ufficio.

Con l'introduzione poi del nuovo art. 2621-*ter* c.c. è stata prevista un'ipotesi legale di non punibilità per particolare tenuità del fatto, dovendo il giudice, a tali fini, valutare in modo prevalente l'"entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori".

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La novità principale è che il falso nelle comunicazioni sociali torna ad essere un delitto per tutte le società, non solo per quelle quotate in borsa. I nuovi artt. 2621 e 2622 c.c. descrivono entrambi un reato differenziato essenzialmente attraverso la tipologia dell'ente: mentre il primo può essere commesso solo da società non quotate, il secondo, invece, è imputabile a società quotate o a società equiparate.

La reclusione, per le società quotate, in base alla novella, va da 3 a 8 anni mentre, per quelle non quotate, va da 1 a 5 anni. Dal punto di vista sostanziale si segnala che, tra gli artt. 2621 e 2622 c.c. intercorrono due differenze, entrambe riferite all'esposizione del falso: solo nell'art. 2621 è necessario che esso avvenga nell'ambito di comunicazioni sociali 'previste dalla legge' e abbia ad oggetto fatti materiali 'rilevanti' (che paiono escludere la rilevanza penale delle c.d. valutazioni).

La L. n. 69/2015 all'esito del modificato impianto dei reati di false comunicazioni sociali (artt. 2621, 2622 e ss. c.c.), ha predisposto anche un coordinamento con la disciplina della responsabilità

amministrativa degli enti derivante da reato ex D. Lgs. n. 231/2001. In particolare, l'intervento normativo ha apportato un aumento delle sanzioni pecuniarie ivi previste: (i) per il delitto di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) la sanzione pecuniaria ora va da 200 a 400 quote; (ii) in ipotesi di fatto di lieve entità (art. 2621-bis c.c.) la sanzione pecuniaria ora va da 100 a 200 quote; (iii) per il delitto di false comunicazioni sociali ai danni di società quotate (art. 2622 c.c.) la sanzione pecuniaria ora va da 400 a 600 quote.

Le relazioni

Il termine "relazione" è usato nella disciplina civilistica delle società di capitali per indicare dei particolari rapporti informativi dei soggetti qualificati caratterizzati dalla forma scritta ed obbligatori al ricorrere di situazioni normativamente stabilite.

In particolare, sono previste: la relazione degli amministratori (art. 2428 c.c.) e quella dei sindaci (art. 2429 c.c.) che accompagnano il bilancio ordinario d'esercizio; la relazione semestrale degli amministratori sull'andamento della gestione delle società con azioni quotate in borsa (art. 2428, terzo comma, c.c.); la relazione degli amministratori necessaria nel procedimento previsto per la distribuzione di acconti sui dividendi (art. 2433-bis, quinto comma, c.c.); la relazione degli amministratori con la quale deve essere illustrata la proposta di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione (art. 2441, sesto comma, c.c.); la relazione degli amministratori e le osservazioni del collegio sindacale sulla situazione patrimoniale per la riduzione di capitale in seguito a perdite (art. 2446 c.c.); la relazione dei sindaci al bilancio finale di liquidazione (art. 2453, secondo comma, c.c.); la relazione degli amministratori al progetto di fusione o di scissione (art. 2501-quater e 2504-novies c.c.).

L'elencazione che precede non è fine a se stessa, bensì volta a sottolineare come la lettura del termine "relazioni" debba essere restrittiva: in buona sostanza, esso sta ad indicare le sole "relazioni tipiche" (i.e.: i rapporti scritti relativi ad attività sociali espressamente previsti dalla legge).

I bilanci

Quanto alla categoria dei "bilanci", essa è sicuramente comprensiva del bilancio d'esercizio o ordinario (artt. 2423 e ss. c.c.) "inteso come strumento d'informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa in funzionamento, cioè di un'impresa caratterizzata dalla continuità operativa".

Tra questi devono in linea generale considerarsi anche il bilancio consolidato (ossia del documento contabile destinato a fornire un quadro della situazione economica e finanziaria del gruppo unitamente considerato) e fungere da possibile contenitore di falsità espresse dall'art. 2621, n. 1 c.c. e tutti i bilanci la cui natura è straordinaria tra i quali possono generalmente annoverarsi quei prospetti contabili che servono a esprimere la situazione patrimoniale della società in occasione di eventi diversi dalla chiusura del normale esercizio sociale od in occasione di particolari vicende giudiziarie od amministrative. Costituiscono, ad esempio, bilanci straordinari il prospetto contabile richiesto (ex



art. 2433-bis, quinto comma, c.c.) ai fini della distribuzione di acconti sui dividendi; il bilancio finale di liquidazione di cui agli artt. 2311 e 2453 c.c., la situazione patrimoniale redatta con l'osservanza della normativa sul bilancio d'esercizio (art. 2501-ter, primo comma, c.c.) che deve accompagnare il progetto di fusione (art. 2501, terzo comma, c.c.) o di scissione (art. 2504-novies c.c.); il bilancio che deve essere depositato unitamente all'istanza di fallimento della società (art.14 L. fall.).

Le altre comunicazioni sociali

Si tenga presente che, in linea di principio al fine di individuare quali debbano essere considerate comunicazioni sociali si devono tenere presenti i seguenti tre requisiti, il primo, relativo al soggetto dell'atto: "l'ufficialità"; il secondo, determinato dalla sua relazione con l'oggetto: "l'inerenza all'oggetto sociale"; il terzo, concernente i suoi destinatari: "la direzionalità pubblica".

Quanto al primo, la dottrina ed una giurisprudenza ormai consolidata sono concordi nel ritenere requisito imprescindibile della comunicazione (penalmente rilevante) il carattere dell'ufficialità integrato ogni qualvolta la stessa sia emessa dai soggetti qualificati nell'esercizio ed in virtù delle funzioni specifiche loro attribuite nell'ambito di una società già costituita o costituenda.

Prive del requisito dell'ufficialità sono quindi le c.d. informazioni confidenziali o private la cui falsità non potrà integrare gli estremi del delitto in esame, ma potrà, nel concorso dei relativi estremi, essere causa di responsabilità penale a titolo di truffa o di aggrottaggio societario.

Il secondo requisito, ossia l'inerenza della comunicazione all'oggetto sociale, riguarda il contenuto della dichiarazione e postula che l'attributo sociale possa attribuirsi a quelle comunicazioni che hanno una generica attinenza all'esistenza degli affari della società e così ad esempio non potrà ritenersi "sociale" la dichiarazione dei competenti organi dell'ente sociale destinata ad informare sull'andamento della borsa nel Paese o all'estero, o quella con la quale si comunica che è stata conferita una procura ad un determinato soggetto.

Con il terzo requisito si vuole infine attribuire rilevanza penale soltanto a quelle informazioni, ufficiali ed inerenti all'oggetto sociale, che siano potenzialmente riferite ad una pluralità di destinatari, detto in altro modo, il carattere della discrezionalità pubblica sarebbe "la rilevanza esterna" che si concretizzerebbe ogni qualvolta la comunicazione è destinata ad un numero indeterminato di soggetti ovvero ai soci, creditori sociali e terzi (potenziali soci o creditori) tutelati non come singoli, ma come "categorie aperte" .

Relativamente alla forma, anche se in termini teorici potrebbe risultare contestabile, si deve tenere presente che anche la forma solamente verbale potrebbe configurare una ipotesi di comunicazione falsa da tenere presente.

Si pensi ad esempio alle false dichiarazioni rese agli amministratori o dai sindaci all'assemblea dei soci o degli obbligazionisti, ovvero dai promotori dell'assemblea dei sottoscrittori.



Così, non saranno propriamente "sociali" né le comunicazioni che i singoli membri di organi collegiali (consiglio di amministrazione e collegio sindacale) compiono nei confronti degli organi stessi, né quelle rese dagli amministratori all'organo di controllo interno.

Il falso nelle scritture contabili e nei libri sociali

In termini generali, deve considerarsi che anche eventuali alterazioni dei libri sociali, che si caratterizzano per essere "istituiti come un mezzo di informazione per i soci e gli eventuali terzi" possono concretizzare delle violazioni di falso ai sensi dei reati di cui sopra. **Tutela penale del capitale sociale**

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica consiste nella **restituzione dei conferimenti ai soci** o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, **fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale**.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio). Resta, tuttavia, la possibilità del concorso dei soci¹⁴, che possono aver svolto un'attività di istigazione, di determinazione o di ausilio nei confronti degli amministratori.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

La condotta criminosa di tale reato, di natura contravvenzionale, consiste nel **ripartire gli utili** o acconti sugli utili **non effettivamente conseguiti** o destinati per legge a riserva, **ovvero ripartire riserve**, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio).

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con **l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali della società controllante che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale** e delle riserve non distribuibili per legge.

¹⁴ Secondo le regole generali di cui agli artt. 110 e seguenti c.p..



Il reato è estinto se il capitale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Nell'ipotesi in cui le operazioni illecite fossero effettuate sulle azioni della società controllante, soggetti attivi del reato sono gli amministratori della controllata, e una responsabilità degli amministratori della controllante è configurabile solo a titolo di concorso. Anche i soci possono rispondere allo stesso titolo.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di **riduzioni del capitale sociale** o fusioni con altra società o scissioni, **che cagionino danno ai creditori**. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi .

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato è integrato dalle seguenti condotte:

- a. fittizia formazione o aumento del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- b. sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- c. sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

Non è, invece, incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci della valutazione dei conferimenti in natura (ai sensi dell'art. 2343, terzo comma, c.c.) contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la **ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali** o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori.

Tutela penale del regolare funzionamento della società

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

La condotta consiste nell'**impedire od ostacolare**, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo **svolgimento delle attività di controllo** legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

L'illecito può essere commesso dagli amministratori.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Con l'introduzione del D. Lgs. n. 38/2017 "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato", in vigore dal 14/04/2017, l'art. 2635 c.c. risulta così riformulato:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.



Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.”

Si tratta di un reato proprio, che può essere commesso non solo dagli organi gestionali e di controllo, ma anche da chiunque svolga per conto della società un'attività comunque sottoposta, per legge o per contratto, al potere di direzione o di vigilanza dei suoi vertici.

La condotta oggetto di incriminazione risulta integrata dal compimento o dall'omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio a seguito della dazione o promessa di denaro o altra utilità, la cui rilevanza penale dipende dalla causazione dell'evento costituito dal procurato nocumento alla Società corrotta.

La produzione di un danno per la società resta comunque imprescindibile anche qualora il reato diventi perseguibile d'ufficio.

Infine, occorre sottolineare che ai fini 231 rileva esclusivamente il terzo comma dell'articolo in esame, cioè la condotta del soggetto appartenente alla società corruttrice, in quanto sia il primo che il secondo comma sarebbero incompatibili con il criterio di imputazione oggettiva stabilito dal D.Lgs. n. 231/2001.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Lo stesso D. Lgs. 38/2017 ha introdotto l'art. 2635-bis "Istigazione alla corruzione tra privati" il quale così dispone:

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.



Si procede a querela della persona offesa.”

Il rischio-reato risulta principalmente configurabile in capo alle funzioni coinvolte nell'ambito dei processi che vedono coinvolte terze parti, suscettibili di essere corrotte, cagionando nocimento alla propria società di appartenenza, a vantaggio di I.M.M.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La condotta tipica prevede che si determini con atti simulati o con frode la maggioranza in assemblea (reato di evento), allo scopo di conseguire, per sé o per gli altri, un ingiusto profitto (dolo specifico).

Il reato è costruito come un reato comune, quindi può essere commesso da chiunque, anche da soggetti estranei alla società.

Tutela penale contro le frodi

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Anche questo reato è un reato comune, che può essere commesso da chiunque.

Tutela penale delle funzioni di vigilanza

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La norma individua due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo:

- la prima si realizza attraverso l'esposizione delle **comunicazioni** alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di **fatti materiali non rispondenti al vero**, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima (primo comma);

- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza (secondo comma).

Si precisa che:

- la prima ipotesi si incentra su una condotta di falsità che persegue la finalità specifica di ostacolare le funzioni di vigilanza (dolo specifico);
- la seconda ipotesi configura un reato di evento (ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza) a forma libera, realizzabile, cioè con qualsiasi modalità di condotta, inclusi i comportamenti omissivi, il cui elemento soggettivo è costituito dal dolo generico.

Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

8.2 [omissis]

8.3 Destinatari della Parte Speciale

Destinatari della presente Parte Speciale sono i soggetti di volta in volta individuati dalla fattispecie incriminatrice (amministratori, sindaci, dipendenti, etc.) "Soggetti Apicali" della Società, nonché i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei Soggetti Apicali nelle aree di attività a rischio, qui di seguito tutti denominati "Destinatari".

Per quanto concerne gli amministratori, il dirigente preposto, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori, la legge equipara a coloro che sono formalmente investiti di tali qualifiche anche i soggetti che svolgono tali funzioni "di fatto". Ai sensi dell'art. 2639 c.c., infatti, dei reati societari previsti dal codice civile risponde sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto:

- tutti i Destinatari come sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e
- adottino quindi regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa.

8.4 Principi generali di comportamento



La presente Parte Speciale prevede **l'espresso divieto** a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-ter del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
4. osservare le regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando rigorosamente di porre in essere comportamenti idonei a provocarne una sensibile alterazione in relazione alla concreta situazione del mercato;
5. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede, tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate;
6. così come richiesto per la gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione o con gli incaricati di pubblico servizio, mantenere un comportamento improntato alla correttezza e alla trasparenza con tutti i soggetti privati con i quali la Società ha rapporti di qualsiasi natura.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, in particolare, è fatto divieto di:

- con riferimento al precedente punto 1:
 - i rappresentare o trasmettere per l'elaborazione, la comunicazione (ivi incluse le comunicazioni indirizzate alle banche) e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi, o, comunque, non rispondenti

alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle Società e del Gruppo o su accordi e pattuizioni comportanti obblighi economici, patrimoniali e finanziari della Società e del Gruppo verso terze parti;

- ii omettere la comunicazione di dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo;
 - iii alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione delle comunicazioni sociali, dei rendiconti, dei prospetti, etc.;
 - iv illustrare i dati e le informazioni in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione dell'attività;
 - v inficiare la comprensibilità delle comunicazioni sociali accrescendo oltremisura la massa dei dati, delle informazioni e delle parti descrittive ivi contenuti rispetto a quanto richiesto dalle effettive esigenze informative;
- con riferimento al precedente punto 2:
 - i restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
 - ii ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
 - iii procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale;
 - iv distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della Società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
 - con riferimento al precedente punto 3:
 - i porre in essere comportamenti che impediscano materialmente – mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti – o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della Società di Revisione Legale, così come allo svolgimento dell'attività di ispezione dei soci;
 - ii determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
 - con riferimento al precedente punto 4:
 - i pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati o non quotati e idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo (*price sensitive*);

- ii pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio idonei a diffondere sfiducia nel pubblico di banche o gruppi bancari, alterandone l'immagine di stabilità e liquidità;
- con riferimento al precedente punto 5:
 - i omettere di effettuare, con la dovuta qualità e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa di settore nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale e/o di Gruppo, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
 - ii esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti, in relazione alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie e commerciali della Società;
 - iii porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, in forma di espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti.
- con riferimento al precedente punto 6:
 - i è vietato a soggetti diversi da quelli espressamente autorizzati, tenere rapporti con società clienti, fornitori, partner commerciali, enti certificatori, e qualunque altro soggetto privato con cui la società ha rapporti significativi – non necessariamente in termini di rilevanza economica – per il business (di seguito anche “**Soggetti Privati Rilevanti**”);
 - ii è vietato offrire o effettuare, direttamente o indirettamente, pagamenti indebiti e promesse di vantaggi personali, di qualsiasi natura, a rappresentanti dei Soggetti Privati Rilevanti. Tale divieto include l'offerta, diretta o indiretta, di gratuita disponibilità di servizi, finalizzata a influenzare decisioni o transazioni;
 - iii è vietato ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza dei rappresentanti dei Soggetti Privati Rilevanti;
 - iv è vietato distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Come previsto dal Codice Etico, gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore. Tutti i regali offerti devono essere documentati in modo idoneo, per consentire all'Organismo di Vigilanza di effettuare verifiche al riguardo;



- v è vietato conferire incarichi di consulenza a soggetti segnalati dai Soggetti Privati Rilevanti con particolare riferimento a segnalazioni effettuate, anche indirettamente, come condizione per l'ottenimento di qualsivoglia vantaggio e/o per l'assegnazione di un servizio.

8.5 [omissis]

8.6 Procedure e Protocolli di prevenzione

Le Procedure e i Protocolli adottati dalla Società sono da considerarsi parte integrante del presente Modello. Le Procedure ed i Protocolli sono comunicati a tutti i soggetti operanti all'interno dei processi cui le stesse si riferiscono. È richiesto a tutti i soggetti che intervengono nel processo di conformarsi e rispettare i Protocolli e le Procedure che disciplinano il proprio ambito di operatività attenendosi rigorosamente a quanto ivi previsto.

9 Delitti contro la personalità individuale

9.1 Le fattispecie di reato

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai delitti contro la personalità individuale richiamati dall'art. 25-quinquies del Decreto con particolare riferimento all'art. 603-bis c.p..

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

9.2 *[omissis]*

9.3 Destinatari della Parte Speciale

Destinatari della presente Parte Speciale sono i soggetti di volta in volta individuati dalla fattispecie incriminatrice (amministratori, sindaci, dipendenti, etc.) "Soggetti Apicali" della Società, nonché i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei Soggetti Apicali nelle aree di attività a rischio, qui di seguito tutti denominati "Destinatari".



Obiettivo della presente Parte Speciale è che al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto:

- tutti i Destinatari come sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e
- adottino quindi regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa.

9.4 Principi generali di comportamento

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Società ha individuato in conformità anche a quanto previsto dal Codice Etico, vale a dire:

- divieto di corresponsione delle retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- rispetto della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- divieto di sottoposizione dei lavoratori a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

9.5 [omissis]

9.6 Procedure e Protocolli di prevenzione

Le Procedure e i Protocolli adottati dalla Società sono da considerarsi parte integrante del presente Modello. Le Procedure ed i Protocolli sono comunicati a tutti i soggetti operanti all'interno dei processi cui le stesse si riferiscono. È richiesto a tutti i soggetti che intervengono nel processo di conformarsi e rispettare i Protocolli e le Procedure che disciplinano il proprio ambito di operatività attenendosi rigorosamente a quanto ivi previsto.



10 Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

10.1 Le fattispecie di reato

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai delitti contro la persona e specificatamente ai casi di omicidio colposo e di lesioni gravi o gravissime, riconducibili alla violazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, richiamati dall'art. 25-*septies* del Decreto, di cui si riportano di seguito le singole fattispecie.

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

La norma sanziona chiunque, per colpa, comporti la morte di una persona ovvero le arrechi lesioni personali.

Per "*lesione*" si intende l'insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni organiche e funzionali conseguenti al verificarsi di una condotta violenta: la lesione è grave se la malattia ha messo in pericolo la vita della vittima, ha determinato un periodo di convalescenza superiore ai quaranta giorni, ovvero ha comportato l'indebolimento permanente della potenzialità funzionale di un senso, come l'udito, o di un organo, ad esempio l'apparato dentale. È gravissima se la condotta ha determinato una malattia probabilmente insanabile (con effetti permanenti non curabili) oppure ha cagionato la perdita totale di un senso, di un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell'uso di un organo ovvero ha deformato o sfregiato il volto della vittima.

Si configura, invece, un "*omicidio*" nel momento in cui una condotta violenta produce la morte di un individuo.

L'evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima che dalla morte, può essere perpetrato tramite un *comportamento attivo* (l'agente pone in essere una condotta con cui lede l'integrità di un altro individuo), ovvero mediante un *atteggiamento omissivo* (un soggetto investito di posizione cd "di garanzia" non interviene a impedire l'evento dannoso). La condotta omissiva sarà usualmente ravvisabile nel personale apicale che non ottempera agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e, in tal modo, non impedisce il verificarsi dell'evento.

Sotto il profilo soggettivo, l'omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti dovranno essere realizzati *mediante colpa*: tale profilo di imputazione soggettiva può essere *generico* (violazione di regole di condotta cristallizzate nel tessuto sociale in base a norme di esperienza imperniate sui parametri della diligenza, prudenza e perizia) o *specifico* (violazione di regole di condotta originariamente nate da norme di esperienza, successivamente positivizzate in leggi, regolamenti, ordini o discipline). In questo vi è una profonda differenza rispetto ai criteri di imputazione soggettiva previsti per le altre figure delittuose richiamate dal D.Lgs. n. 231/2001, tutte punite a titolo di dolo: all'interno di tali figure il soggetto agisce rappresentandosi e volendo la realizzazione dell'evento – conseguenza della propria condotta delittuosa, non limitandosi ad un comportamento imprudente o imperito in relazione alla stessa.

Con riferimento a quanto evidenziato in merito all'atteggiamento omissivo, si specifica che un soggetto risponde della propria condotta colposa omissiva, lesiva della vita o dell'incolumità fisica di una persona, soltanto se riveste nei confronti della vittima una *posizione di garanzia*, che può avere origine da un contratto oppure dalla volontà unilaterale dell'agente. Le norme individuano nel *datore di lavoro* il garante "*dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro*" e la sua posizione di garanzia è comunque, in parte, trasferibile ad altri soggetti, a patto che la relativa delega sia sufficientemente specifica, predisposta mediante atto scritto e idonea a trasferire tutti i poteri autoritativi e decisorii necessari per tutelare l'incolumità dei lavoratori subordinati (si ricorda a tal fine che non sono delegabili la valutazione dei rischi e la nomina del RSPP). Il prescelto a ricoprire l'incarico deve essere persona capace e competente per la materia oggetto del trasferimento di responsabilità.

In base alle novità normative introdotte dal legislatore, la condotta lesiva dell'agente deve essere necessariamente *aggravata*, ossia conseguire alla violazione di norme antinfortunistiche e concernenti la tutela dell'igiene e la salute sul lavoro. Ai fini dell'implementazione del Modello è necessario comunque considerare che:

- il rispetto degli standard minimi di sicurezza previsti dalla normativa specifica di settore non esaurisce l'obbligo di diligenza complessivamente richiesto (aspetto relativo alla colpa specifica);
- è necessario garantire l'adozione di standard di sicurezza tali da minimizzare (e, se possibile, eliminare) ogni rischio di infortunio e malattia, anche in base alla miglior tecnica e scienza conosciute, secondo le particolarità del lavoro (aspetto relativo alla colpa generica);
- ai fini del Modello, non esclude tutte le responsabilità in capo all'ente il comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando quest'ultimo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza delle cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio sotteso a un siffatto comportamento. L'obbligo di prevenzione è escluso solo in presenza di comportamenti del lavoratore che presentino il carattere dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza.

Sotto il profilo dei soggetti tutelati, le norme antinfortunistiche non tutelano solo i dipendenti, ma tutte le persone che legittimamente si introducono nei locali adibiti allo svolgimento della prestazione lavorativa.

10.2 [omissis]

10.3 Destinatari della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti e dipendenti "Esponenti Aziendali" di I.M.M. nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti denominati "Destinatari").



Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

10.4 Principi generali di comportamento

Il presente Modello non intende sostituirsi alle prerogative e responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti individuati dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalla normativa ulteriormente applicabile nei casi di specie. Costituisce, invece, un presidio ulteriore di controllo e verifica dell'esistenza, efficacia ed adeguatezza della struttura e organizzazione posta in essere in ossequio alla normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

Nello svolgimento delle attività sopra esposte, tutti i soggetti Destinatari del Modello, così come individuati al par. 2.4 della Parte Generale, sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Società ha individuato in conformità anche a quanto previsto dal Codice Etico ed alle regole dettate dalla normativa in materia di tutela dell'igiene, della salute e per la sicurezza dei lavoratori.

In particolare, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a conformarsi alle seguenti misure generali adottate dalla Società:

- a) la valutazione di tutti i rischi e la completa trasposizione degli stessi nel Documento di Valutazione dei Rischi;
- b) la programmazione della prevenzione mirata ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori e dell'organizzazione del lavoro;
- c) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- d) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- j) il controllo sanitario dei lavoratori;



- k) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- l) l'informazione, formazione e addestramento adeguate per i lavoratori;
- m) l'informazione e formazione adeguate per i dirigenti e i preposti;
- n) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- o) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
- p) la partecipazione, consultazione e comunicazione dei lavoratori;
- q) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- r) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- s) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
- t) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- u) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

In aggiunta alle misure generali sopra indicate, nel caso in cui si verifichi una situazione a cui è collegato un rischio pandemico, ossia il rischio della diffusione di una malattia epidemica in vaste aree geografiche su scala globale, coinvolgendo, di conseguenza, gran parte della popolazione mondiale nella malattia stessa o nel semplice rischio di contrarla e con effetti, quindi, anche con riferimento all'ambiente di lavoro della Società, tutti i soggetti Destinatari del Modello sono tenuti a conformarsi anche alle seguenti misure generali adottate dalla Società:

- i) rispettare tutte le misure adottate dalla Società nel rispetto della normativa di legge applicabile in materia al fine evitare la possibile diffusione del rischio pandemico all'interno dell'ambiente di lavoro;
- ii) rispettare tutte le misure adottate dalla Società nel rispetto della normativa di legge applicabile in materia per la gestione di eventuali casi di manifestazione della situazione di rischio pandemico verificatisi in azienda;
- iii) utilizzare gli specifici dispositivi di protezione individuale forniti dalla Società necessari al fine di prevenire la diffusione del rischio pandemico;
- iv) rispettare scrupolosamente tutte le previsioni contenute nello specifico protocollo redatto e trasmesso dalla Società al verificarsi di una situazione di rischio pandemico.

10.5 Procedure di prevenzione

La Società ha implementato un sistema di controlli volto alla creazione di un canale informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza al fine di prevenire la commissione dei reati di omicidio colposo



o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

La Società ha adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo definito conformemente al British Standard OHSAS 18001:2007. La Società ha altresì implementato un sistema di controlli volto alla creazione di un canale informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza al fine di prevenire la commissione dei reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Il Manuale della Qualità, le procedure e i protocolli adottati da I.M.M., anche in relazione a quanto previsto dal British Standard OHSAS 18001/2007, ed elencati nell'Allegato 4 sono da considerarsi parti integranti del presente Modello.

11 Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico

11.1 Le fattispecie di reato

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio e ai reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, richiamati, rispettivamente, dall'art. 25-*octies* e dall'art. 25-*quater* del Decreto e di seguito riportati.

In data 17 dicembre 2014 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 186 del 15 dicembre 2014, entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2015, "Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti". La Legge ha introdotto all'interno dell'ordinamento penale italiano il reato di autoriciclaggio e lo stesso reato è stato recepito anche all'interno del D. Lgs. 231/2001 all'art. 25-*octies* così rappresentando una nuova fattispecie di reato presupposto.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

È punita la condotta di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquisti, riceva od occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intrometta nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

È punita la condotta di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

È punita la condotta di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis, impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

E' punita la condotta di chiunque che, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impieghi, sostituisca, trasferisca, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico



Si riporta, di seguito, una breve descrizione dei contenuti dell'art. 25-*quater* (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico) introdotto, nel corpo del D.Lgs. n. 231/2001, dall'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003, n. 7.

L'articolo in esame prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive alla società, qualora all'interno della medesima siano realizzati, taluni delitti in materia di terrorismo o contro l'ordine democratico, ovvero ne sia agevolata l'esecuzione.

Si tratta, in particolare, dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali" (art. 25-*quater*, comma 1), nonché dei delitti, diversi da quelli indicati, "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999" (art. 25-*quater*, comma 4).

La genericità dei richiami operati dall'art. 25-*quater* crea non pochi problemi con riferimento all'esatta individuazione delle fattispecie delittuose che possono comportare l'applicazione della disciplina prevista dal D. Lgs. 231/2001. Va peraltro ricordato che molte delle fattispecie delittuose in materia sono state modificate dalla L.n. 43/2015 e affiancate da ulteriori ipotesi delittuose in conseguenza della L. 153/2016.

Tra le suddette fattispecie si possono, senz'altro, individuare quali principali reati presupposto della responsabilità ex D. Lgs. 231/2001:

- art. 270-bis c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico). Detta norma punisce chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive dell'ordinamento democratico.
- art. 270-ter c.p. (Assistenza agli associati). Detta norma punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche o eversive.
- art. 270-quinquies.1 c.p. (Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo). Detta norma punisce chi raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'art. 270-*sexies*.
- art. 270-*sexies* c.p. (Condotte con finalità di terrorismo). Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.



- art. 280 c.p. (Attentato per finalità terroristiche o di eversione). Detta norma punisce chi, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona.

Per quanto, invece, concerne i reati di cui alla Convenzione di New York, si rileva che quest'ultima punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere:

- atti diretti a causare la morte o gravi lesioni di civili, quando con ciò si realizzi un'azione finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale;
- atti costituenti reato ai sensi delle Convenzioni in materia di sicurezza del volo e della navigazione; tutela del materiale nucleare; protezione di agenti diplomatici; repressione di attentati mediante uso di esplosivi.

La punibilità sussiste per tutti i complici ed anche qualora i fondi non vengano poi effettivamente usati per il compimento dei reati sopra descritti.

11.2 [omissis]

11.3 Destinatari della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti, e dipendenti "Esponenti Aziendali" di I.M.M. nell'area di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni, outsourcer e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti denominati "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

11.4 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'**espresso obbligo**, a carico degli Esponenti Aziendali in via diretta, e a carico dei Collaboratori esterni, outsourcer e dei Partner, di:

1. procedere alla corretta identificazione della clientela e dei fornitori;
2. verificare che gli incassi tramite somme di denaro in contanti o assegni bancari siano supportati da un ordine e/o contratto;



3. non accettare beni e/o servizi e/o altre utilità a fronte delle quali non vi sia un ordine/contratto adeguatamente autorizzato;

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'**espresso divieto** a carico degli Esponenti Aziendali in via diretta e a carico dei Collaboratori esterni e Partner di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

11.5 [omissis]

11.6 Procedure e Protocolli di prevenzione

Le Procedure e i Protocolli adottati dalla Società sono da considerarsi parte integrante del presente Modello. Le Procedure ed i Protocolli sono comunicati a tutti i soggetti operanti all'interno dei processi cui le stesse si riferiscono. È richiesto a tutti i soggetti che intervengono nel processo conformarsi e rispettare i Protocolli e le Procedure che disciplinano il proprio ambito di operatività attenendosi rigorosamente a quanto ivi previsto.



12 Reati informatici e trattamento illecito dei dati

12.1 Le fattispecie di reato

Per quanto concerne la presente sezione della Parte Speciale, si provvede a fornire una breve descrizione dei Reati in essa contemplati, indicati nell'art. 24-*bis* del Decreto e qui di seguito riportati.

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste al presente capo (i.e.: Capo III Titolo VII libro II del c.p. "Falsità in atti") riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Attraverso il richiamo effettuato al Capo III del codice penale vengono ad assumere rilevanza quali Reati presupposto ai fini del Decreto anche le c.d. falsità in atti, disciplinate dagli artt. 476 e ss. del codice penale.

La fattispecie di cui all'art. 491-bis c.p. potrebbe pertanto configurarsi attraverso l'alterazione, la contraffazione, la falsa attestazione, la soppressione o la distruzione e l'occultamento di documenti informatici aventi efficacia probatoria (intendendosi per "documento informatico" la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti)¹⁵.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Tale ipotesi di Reato si configura nel caso in cui taluno abusivamente s'introduca o permanga – contro la volontà espressa o tacita di colui che ha il diritto di escluderlo – all'interno di un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.

Tale reato è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è da uno a cinque anni se:

- a. il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- b. se il colpevole per commettere il falso usa violenza sulle cose o sulle persone, ovvero se è palesemente armato;

¹⁵ I reati di falso in atti richiamati dall'art. 491-*bis* c.p. si distinguono in due grandi categorie: i reati di falso in atti pubblici e i reati di falso in scritture private. Con i primi il legislatore sanziona sia la falsità ideologica (intesa come non veridicità delle dichiarazioni contenute nell'atto) sia la falsità materiale (intesa come contraffazione e/o alterazione dell'atto) commessa o dal pubblico ufficiale o dal privato; nelle reati di falso in scritture private, invece, rileva penalmente soltanto il falso materiale.



- c. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Tale ipotesi di Reato si realizza ogni qual volta il soggetto agente, abusivamente ed al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare un danno, si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Tale ipotesi di Reato si configura nel caso in cui taluno si procuri, riproduca, diffonda, comunichi, consegni o comunque metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati e/o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti o al fine di favorirne l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del funzionamento dello stesso.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Tale ipotesi di Reato si configura quando taluno, fraudolentemente, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe.

Tale delitto è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La stessa pena si applica, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui sopra.

I delitti di cui sopra sono punibili a querela della persona offesa. La pena è tuttavia aumentata (da uno a cinque anni) e si procede d'ufficio se il fatto è commesso:

- (i) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;



- (ii) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- (iii) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Tale reato potrebbe configurarsi, ad esempio, attraverso l'intercettazione abusiva di una comunicazione informatica (mail di dipendenti) ovvero per presa di cognizione del contenuto del messaggio in corso di trasmissione tra due o più soggetti determinati a loro insaputa.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Tali ipotesi di Reato si configura nel caso in cui taluno, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero idonee ad impedire o interrompere comunicazioni intercorrenti tra più sistemi.

Tale Reato è punito con la reclusione da uno a quattro anni (a meno che non ricorrano le circostanze di cui al quarto comma dell'art. 617 quater: in tal caso la pena della reclusione è da uno a cinque anni).

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Tale ipotesi di Reato si configura, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui taluno distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui. Tale delitto è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La punibilità dello stesso è invece prevista d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema o se il reato è commesso con violenza alla persona o con minaccia (art. 635, comma 2 n. 1, c.p.).

Tale fattispecie di Reato potrebbe realizzarsi, ad esempio, attraverso il deterioramento, la cancellazione o la soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Tale ipotesi di Reato si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui taluno commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati, o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.



Tale delitto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La fattispecie delittuosa potrebbe configurarsi, a titolo esemplificativo, nel caso in cui si verifichi la distruzione, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Anche in questo caso la fattispecie di Reato potrebbe essere integrata, ad esempio, tramite la distruzione, il danneggiamento o qualsiasi altra operazione che renda inservibili sistemi informatici o telematici altrui.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Tale ipotesi di Reato si configura nel caso in cui il fatto di cui all'art. 635-quater sia diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

In tal caso la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se però dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Tale fattispecie può realizzarsi, a titolo esemplificativo, attraverso la distruzione, il danneggiamento o qualsiasi altra operazione che renda inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.



Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Tale fattispecie di Reato si configura quando il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Tale reato è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

12.2 [omissis]

12.3 Destinatari della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da parte di tutti coloro che possano avere accesso ai Sistemi Informatici della Società, siano essi amministratori, dirigenti e/o dipendenti "Esponenti Aziendali" nonché Collaboratori esterni e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti denominati "**Destinatari**").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei Reati rilevanti ex art 24-bis del Decreto.

12.4 Principi generali di comportamento

Nello svolgimento delle attività, tutti i Destinatari del Modello come sopra definiti sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Società ha individuato in conformità anche a quanto previsto dal Codice Etico e alle regole dettate dalla normativa in materia di Reati informatici e di trattamento illecito dei dati.

In particolare, la Società adotta le seguenti misure generali:

1. divieto di installazione, *downloading* e/o utilizzo di programmi e *tools* informatici che permettano di alterare, contraffare, attestare falsamente, sopprimere, distruggere e/o occultare documenti informatici pubblici o privati;
2. divieto di installazione, *downloading* e/o utilizzo di programmi e *tools* informatici che consentano l'introduzione abusiva all'interno di sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza o che permettano la permanenza (senza averne l'autorizzazione) al loro interno, in violazione delle misure poste a presidio degli stessi dal titolare dei dati o dei programmi che si intende custodire o mantenere riservati;



3. divieto di reperimento, diffusione, condivisione e/o comunicazione di *passwords*, chiavi di accesso, o altri mezzi idonei a permettere le condotte di cui ai punti 1) e 2) che precedono;
4. divieto di utilizzo, reperimento, diffusione, condivisione e/o comunicazione circa le modalità di impiego di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
5. divieto di utilizzo, reperimento, diffusione, installazione, *downloading*, condivisione e/o comunicazione circa le modalità di impiego di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche, anche se intercorrenti tra più sistemi;
6. divieto di distruzione, deterioramento, cancellazione, inservibilità totale o parziale, alterazione o soppressione di dati o programmi informatici altrui o grave ostacolo al loro funzionamento;
7. divieto di utilizzo, installazione, *downloading* e/o comunicazione di tecniche, programmi o *tools* informatici che consentano di modificare il campo del *sender* o qualunque altra informazione ad esso relativa o che permettano di nascondere l'identità del mittente o di modificare le impostazioni degli strumenti informatici forniti in dotazione dalla Società ai Destinatari delle disposizioni del Modello;
8. divieto di utilizzo di *files sharing softwares* e/o *chat* nonché di accesso a siti a scopo ludico o ricreativo;
9. rispetto delle licenze, dei diritti d'autore e di tutte le leggi e regolamenti locali, nazionali ed internazionali che tutelano la proprietà intellettuale e le attività *on-line*;
10. obbligo di verificare la correttezza, la veridicità e la completezza di tutte le informazioni trasmesse per via telematica.

12.5 Procedure e Protocolli di prevenzione

Le Procedure e i Protocolli adottati dalla Società sono da considerarsi parte integrante del presente Modello. Le Procedure ed i Protocolli sono comunicati a tutti i soggetti operanti all'interno dei processi cui le stesse si riferiscono. È richiesto a tutti i soggetti che intervengono nel processo conformarsi e rispettare i Protocolli e le Procedure che disciplinano il proprio ambito di operatività attenendosi rigorosamente a quanto ivi previsto.

13 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

13.1 Le fattispecie di reato

La Legge n. 99/2009 ha inserito tra i reati presupposto del D.Lgs. n. 231/2001 una serie di fattispecie contenute nella Legge n. 633/1941 in materia di “Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” (dall’art. 171 all’art. 171-octies) di seguito descritte.

Art. 171, comma 1, lett. a-bis, e comma 3 (L. n. 633/1941)

Tale norma punisce la condotta di messa a disposizione del pubblico, tramite l'immissione in un sistema di reti telematiche e mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa. Altresì, la pena è aggravata se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Tale norma tutela l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.

L'inserimento del delitto nel D.Lgs. n. 23/2001 risponde quindi ad una visione di responsabilizzazione di tutte quelle aziende che gestiscono *server* attraverso cui si potrebbero mettere a disposizione del pubblico opere protette dal diritto d'autore.

Art. 171-bis (L. n. 633/1941)

Tale norma punisce chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratori o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori e degli Editori (SIAE); ovvero chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Tale norma è posta a tutela penale del software e delle banche dati. Con il termine “software”, si intendono i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali, quale risultato della creazione intellettuale dell'autore; mentre con “banche dati”, si intendono le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

Art. 171-ter (L. n. 633/1941)

Tale norma punisce chi, a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri, o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parte di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'art. 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;
- h) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

h-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola su un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

i) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal primo comma;

l) promuove e organizza le attività di cui sopra.

Tale norma è volta alla tutela di una numerosa serie di opere dell'ingegno, sia quelle destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, ma anche opere musicali, letterarie, scientifiche o didattiche. Le condizioni di punibilità riguardano l'utilizzo non personale dell'opera dell'ingegno e il dolo specifico di lucro.

Art. 171-septies (L. n. 633/1941)

Tale norma punisce i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'art. 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; ovvero chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171-octies (L. n. 633/1941)

Tale norma punisce chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Questa tipologia di rischio-reato risulta sussistere nell'ambito delle funzioni che possono accedere/utilizzare e/o gestire licenze software, supporti audiovisivi, rete telematica aziendale, etc.

13.2 [omissis]

13.3 Destinatari della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti e dipendenti "Esponenti Aziendali" di I.M.M. nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni, outsourcer e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti denominati "Destinatari").



Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

13.4 Principi generali di comportamento

I.M.M. salvaguarda i diritti d'autore, attenendosi alle politiche e alle procedure previste per la loro tutela; la Società impone il rigoroso rispetto della normativa sul diritto d'autore, con particolare riferimento allo sviluppo e all'utilizzo di software e opere dell'ingegno e attiva tutte le modalità di controllo preventivo e successivo necessarie a garantire il rispetto della normativa.

I.M.M. rispetta le restrizioni specificate negli accordi di licenza stipulati con i propri fornitori di software e vieta la riproduzione o l'utilizzo di software o di documentazione al di fuori di quanto consentito da ciascuno di detti accordi di licenza.

I.M.M. condanna qualsiasi comportamento volto a determinare la perdita, il furto, la diffusione non autorizzata o l'uso improprio della proprietà industriale ed intellettuale propria o altrui ovvero di informazioni riservate.

13.5 [omissis]

13.6 Procedure e Protocolli di prevenzione

Le Procedure e i Protocolli adottati dalla Società sono da considerarsi parte integrante del presente Modello. Le Procedure ed i Protocolli sono comunicati a tutti i soggetti operanti all'interno dei processi cui le stesse si riferiscono. È richiesto a tutti i soggetti che intervengono nel processo conformarsi e rispettare i Protocolli e le Procedure che disciplinano il proprio ambito di operatività attenendosi rigorosamente a quanto ivi previsto.

14 Reati contro l'industria ed il commercio



14.1 Le fattispecie di reato

Per quanto riguarda la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati completati nell'art. 25-bis.1 del Decreto.

Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui un soggetto adopera violenza sulle cose ovvero utilizza mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. Tale reato è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui un soggetto, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti di concorrenza con violenza o minaccia. In tale caso il reato è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui un soggetto, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui un soggetto, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. In tali casi il reato è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui un soggetto pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine. Il reato è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui un soggetto pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. Tale reato è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Salva l'applicazione degli artt. 473 e 474 c.p., tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui un soggetto, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Tale reato è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace colui che, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo paragrafo.

Contraffazione di indicazioni geografiche e denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui un soggetto contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Questa tipologia di rischio-reato risulta sussistere nell'ambito delle funzioni che intervengono nei processi di messa in commercio e/o offerta al pubblico di prodotti con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, che possano indurre in inganno l'acquirente sull'origine, provenienza o qualità del prodotto, e, altresì, nei processi che utilizzano prodotti tutelati dalla normativa sulla proprietà industriale.

14.2 [omissis]

14.3 Destinatari della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti e dipendenti "Esponenti Aziendali" di I.M.M. nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti denominati "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.



14.4 Principi generali di comportamento

Per I.M.M. è di primaria importanza che il mercato sia basato su una concorrenza corretta e leale. Tutte le funzioni sono tenute ad osservare scrupolosamente le leggi in materia e a collaborare con le autorità regolatrici del mercato.

I.M.M. condanna il compimento di qualunque comportamento illecito, o comunque sleale, posto in essere allo scopo di impossessarsi di segreti commerciali o altri aspetti dell'attività economica di terzi. La Società, inoltre, non assume dipendenti provenienti da società concorrenti al fine di ottenere informazioni di carattere confidenziale, né induce il personale o i clienti di società concorrenti a rivelare informazioni che essi non possono divulgare.

I.M.M. impone il rigoroso rispetto della normativa sulla proprietà industriale e intellettuale con particolare riferimento allo sviluppo e alla brevettazione di prodotti (siano essi afferenti a beni e/o software).

14.5 [omissis]

14.6 Procedure e Protocolli di prevenzione

Le Procedure e i Protocolli adottati dalla Società sono da considerarsi parte integrante del presente Modello. Le Procedure ed i Protocolli sono comunicati a tutti i soggetti operanti all'interno dei processi cui le stesse si riferiscono. È richiesto a tutti i soggetti che intervengono nel processo conformarsi e rispettare i Protocolli e le Procedure che disciplinano il proprio ambito di operatività attenendosi rigorosamente a quanto ivi previsto.

15 Reati in materia di falsità in moneta, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

15.1 Le fattispecie di reato

I reati di seguito descritti sono stati introdotti con l'inserimento dell'art. 25-bis del D.Lgs. n. 231/2001 ad opera dell'art. 6 del D.L. 25 settembre 2001 n. 350, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409. La L. 23 luglio 2009, n. 99 ha poi esteso l'art. 25-bis richiamando anche i reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p.

Si riporta, di seguito, una sintetica descrizione dei reati in esame.

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

La norma punisce la contraffazione ovvero l'alterazione di monete (nazionali o straniere), l'introduzione nello Stato di monete alterate o contraffatte, l'acquisto di monete contraffatte o alterate al fine della loro messa in circolazione.

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

La norma punisce chiunque altera monete scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette uno dei fatti indicati nell'articolo precedente.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

La norma punisce chiunque fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate al fine di spenderle o metterle comunque in circolazione.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

La norma punisce chi spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate ricevute in buona fede.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

La norma punisce i comportamenti previsti dagli artt. 453, 455 e 457 c.p. anche in relazione alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

La norma punisce la contraffazione della carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, nonché l'acquisto, la detenzione e l'alienazione di tale carta contraffatta.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

La norma punisce la fabbricazione, l'acquisto, la detenzione o l'alienazione di filigrane, strumenti informatici, o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, valori di bollo o carta filigranata, nonché di ologrammi o di altri componenti della moneta destinati alla protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

La norma punisce l'utilizzo di valori bollati contraffatti o alterati, anche se ricevuti in buona fede.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

La norma punisce la contraffazione o alterazione di marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero l'uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. La norma punisce, altresì, la contraffazione o alterazione di brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero l'uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

La norma punisce, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, l'introduzione nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. La norma punisce, altresì, fuori dei casi di concorso nella contraffazione, l'alterazione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita, la messa in vendita o la messa altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, di prodotti di cui al primo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Tali fattispecie di reato sono poste a tutela della fede pubblica in senso oggettivo, ovvero intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione.

Il reato di cui all'art. 473 c.p. si configura come reato di pericolo concreto, posto che l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato non richiede l'effettiva lesione della fede pubblica, bensì richiede la specifica attitudine offensiva della condotta, ovvero l'effettivo rischio di confusione per la generalità dei consumatori. La registrazione del marchio/brevetto, secondo le norme interne, i regolamenti comunitari e internazionali, costituisce elemento essenziale per l'integrazione del reato.

Le condotte, dunque, che tale reato è volto a reprimere sono la contraffazione o l'alterazione di marchi, segni distintivi o brevetti registrati. Con la prima, deve intendersi la condotta tesa a far assumere al marchio falsificato qualità tali da far ingenerare confusione sull'autentica provenienza del prodotto, con possibile induzione in inganno dei consumatori; mentre con la seconda, si intende la modificazione, anche parziale, di un marchio genuino.

La fattispecie di cui all'art. 474 c.p., invece, è sussidiaria rispetto a quella dell'art. 473 c.p., ovvero solo chi non è concorso nella contraffazione può rispondere dell'introduzione nello Stato o della messa in commercio. Tale fattispecie, dunque, punisce le condotte di introduzione nel territorio dello Stato di merci con marchi contraffatti e quelle di chi detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione i prodotti contraffatti. Ai fini della punibilità vi deve essere un dolo specifico rappresentato dal profitto, ed un dolo generico relativo alla consapevolezza della contraffazione del marchio altrui.

Ai fini di tali fattispecie di reato, *per marchi d'impresa*, si intende tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente (le parole/nomi di persona, disegni, lettere, forme, tonalità cromatiche) e atti a distinguere i prodotti dall'azienda da quelli di altra impresa; *per segni distintivi*, si intende ciò che più genericamente identifica l'impresa, ovvero la ditta, l'insegna, il marchio. I *brevetti*, invece, riguardano le invenzioni nuove, che implicano un'attività creativa, e sono atte ad avere un'applicazione industriale; infine, per *disegni e modelli*, si intendono le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale, ovvero dei materiali del prodotto o del suo ornamento, a condizione che siano nuovi (*ovvero nessun disegno o modello identico sia stato divulgato anteriormente*) e abbiano carattere individuale (*ovvero quando l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce da quella suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello già registrato, esposto, messo in commercio o in altro modo reso pubblico*).

Per quanto attiene la realtà di I.M.M., le uniche fattispecie di reato che si ritiene assumano una qualche rilevanza sono le fattispecie afferenti la tutela dell'affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione.

Il reato di cui all'art. 473 c.p., è volto a reprimere la condotta tesa a far assumere al marchio falsificato qualità tali da far ingenerare confusione sull'autentica provenienza del prodotto, con possibile induzione in inganno dei consumatori (contraffazione); ovvero la condotta tesa alla modificazione, anche parziale, di un marchio genuino tale da ingenerare confusione (alterazione). Infine, punisce altresì i casi di usurpazione dei brevetti.

La fattispecie di cui all'art. 474 c.p. punisce le condotte di "*detenzione per vendita, porre in vendita, o mettere altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati*".

È opportuno evidenziare che la registrazione del marchio/brevetto, secondo le norme interne e i regolamenti comunitari e internazionali, costituisce elemento essenziale per l'integrazione dei delitti in parola.



15.2 [omissis]

15.3 Destinatari della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti e dipendenti “Esponenti Aziendali” di I.M.M. nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti denominati “Destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

15.4 Principi generali di comportamento

Per I.M.M. è di primaria importanza tutelare la propria proprietà intellettuale e non violare quella altrui; tutte le funzioni sono tenute ad osservare scrupolosamente le leggi in materia e a collaborare con le autorità regolatrici del mercato.

I.M.M. condanna il compimento di qualunque comportamento illecito posto in essere allo scopo di contraffare o alterare in qualsivoglia maniera segni distintivi di opere dell'ingegno.

I.M.M. impone il rigoroso rispetto della normativa sulla proprietà intellettuale con particolare riferimento allo sviluppo di software e prodotti.

15.5 [omissis]

15.6 Procedure e Protocolli di prevenzione

Le Procedure e i Protocolli adottati dalla Società sono da considerarsi parte integrante del presente Modello. Le Procedure ed i Protocolli sono comunicati a tutti i soggetti operanti all'interno dei processi cui le stesse si riferiscono. È richiesto a tutti i soggetti che intervengono nel processo conformarsi e rispettare i Protocolli e le Procedure che disciplinano il proprio ambito di operatività attenendosi rigorosamente a quanto ivi previsto.



16 Reati ambientali

16.1 Le fattispecie di reato

Con la pubblicazione del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, recante “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni” ed entrato in vigore il 16 agosto 2011, il legislatore italiano ha recepito la direttiva comunitaria in materia di tutela penale dell'ambiente, varata per rafforzare la disciplina di contrasto contro i fenomeni di aggressione all'ambiente considerato nel suo complesso. Il D.Lgs. n. 121/2011 ha inserito tra i reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, all'art. 25-undecies, ulteriori ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti afferenti diverse fattispecie di reato ambientale, di seguito indicate.

In data 28 maggio 2015, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 122, la Legge 22 maggio 2015 n. 68 in materia di riforma dei reati ambientali con l'obiettivo di garantire un netto salto di qualità nella protezione della salute e dei beni naturali.

Il provvedimento introduce nel codice penale un nuovo titolo dedicato ai “Delitti contro l'ambiente” (Libro II, Titoli VI-bis, artt. 452-bis-452-terdecies), all'interno del quale sono previste le nuove fattispecie di:

- Inquinamento ambientale;
- Disastro ambientale;
- Traffico ed abbandono di materiale radioattivo;
- Impedimento di controllo;
- Omessa bonifica.

Le modifiche introdotte dalla stessa, sono state recepite nel D. Lgs. 231/2001 con la previsione dei seguenti reati all'interno dell'art. 25-undecies del Decreto.

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.).

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) *delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) *di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.).

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.).

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.).

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta¹⁶ è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a euro 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

Pertanto, la norma punisce chiunque: (i) uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta; (ii) distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è identificabile nello “stato di conservazione della specie”.

Il reato inoltre è qualificabile come “reato di pericolo”: ai fini della configurabilità dell'illecito non è necessario, infatti, che si verifichi effettivamente un danno, ma è sufficiente il solo fatto di mettere in pericolo lo stato di conservazione della specie.

¹⁶Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto^{17} o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a euro 3.000.*

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

La norma sanziona la condotta di *“chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugga un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriori compromettendone lo stato di conservazione”*.

L'illecito, pertanto, disciplina un reato comune, di danno o di pericolo presunto (dal momento che per la configurazione dell'illecito è necessaria la distruzione o comunque il deterioramento dell'habitat), a carattere istantaneo e con effetti permanenti.

Inoltre, trattandosi di reato contravvenzionale (pene dell'arresto e dell'ammenda), la condotta è punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa, non essendo necessario che l'agente abbia conoscenza dell'importanza naturalistica del sito danneggiato (ancorché le condotte vietate sembrano presentare una struttura tipicamente dolosa).

Le condotte tipiche individuate dalla fattispecie incriminatrice sono: a) la distruzione dell'habitat (inteso come il luogo in cui le caratteristiche fisiche o abiotiche consentono a una determinata fattispecie vivente, sia essa animale o vegetale, di vivere e svilupparsi); b) il deterioramento dell'habitat, che ne compromette lo stato di conservazione¹⁸. Il bene giuridico tutelato dalla norma è rappresentato “dall'habitat all'interno di un sito protetto” e più in generale dalla tutela del patrimonio naturale dello Stato¹⁹.

¹⁷ Per “habitat all'interno di un sito protetto” si intende qualsiasi *habitat* di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi *habitat* naturale o un *habitat* di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

¹⁸ Per valutare la compromissione dello stato di conservazione, occorre valutare “l'incidenza del deterioramento sulla funzione ecologica rappresentata dall'habitat in questione”. A titolo esemplificativo potrà dirsi compromesso lo stato di conservazione di un bosco ove nidificano uccelli appartenenti a specie protette laddove l'abbattimento di molti ma non di tutti gli alberi comporti il venir meno anche solo parziale di quel sito come luogo di sosta e di riproduzione della specie. La compromissione è da ritenersi tale anche qualora l'habitat possa essere successivamente ripristinato, a distanza di tempo significativa, con opere dell'uomo (per es. rimboschimenti, bonifiche etc.), o con il lento passare del tempo (si pensi alla ricrescita spontanea di piante).

¹⁹ Il concetto di *habitat* ha doppia natura: una normativa, in relazione alle due direttive comunitarie citate, e l'altra “naturalistica” rispetto alla formula “qualsiasi *habitat* naturale”, che sembrerebbe rimandare alla concreta valutazione del giudice, anche a prescindere da atti amministrativi o definizioni/classificazioni legislative. Il comma 3 della disposizione in esame, infatti, aggiunge che «Ai fini dell'applicazione dell'art. 733-bis c.p. per “habitat all'interno di un sito protetto” si intende qualsiasi *habitat* di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/437CE».

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”

Art. 137 “Scarichi idrici”

Comma 2

La norma sanziona chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi²⁰ di acque reflue²¹ industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Il soggetto attivo del reato è qualsiasi soggetto materialmente autore dello scarico a prescindere dalla titolarità formale dell’insediamento e/o dall’intestazione dell’eventuale provvedimento assentivo sospeso/revocato.

Per acque reflue industriali, si fa riferimento solo all’individuazione del luogo di produzione del refluo, ovvero si deve verificare esclusivamente la provenienza del refluo da un insediamento di tipo produttivo-commerciale.

Ai fini della configurabilità dell’illecito non è necessario che si verifichi effettivamente un danno ambientale, ma è sufficiente il solo fatto di effettuare lo scarico senza autorizzazione/in presenza di autorizzazione sospesa/revocata.

È un reato contravvenzionale, prevedendo la pena dell’arresto e dell’ammenda.

Comma 3

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle

²⁰ Con il termine scarico si intende “qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega, senza soluzioni di continuità, il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore delle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche se sottoposte a trattamento preventivo di depurazione”.

²¹ Con il termine acque reflue si intendono quelle acque la cui qualità è stata pregiudicata dall’azione antropica dopo il loro utilizzo in attività domestiche, industriali e agricole, divenendo inidonee ad un loro uso diretto. Spesso in tali acque si rinvennero sostanze organiche o inorganiche, che, se diffuse, le renderebbero pericolose per l’ambiente. Tali acque possono riacquisire le loro originarie caratteristiche solo dopo aver subito processi di depurazione (complessi processi di rimozione delle sostanze contaminanti) ed in alcuni casi il recupero dell’acqua non è possibile essendo stata irrevocabilmente compromessa la sua natura.



tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli artt. 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Viene sanzionata la condotta di chi effettua uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A (All. 5 parte III del T.U.) senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli artt. 107, comma 1 e 108, comma 4. La dottrina ritiene che il richiamo alle sostanze contenute nelle due Tabelle sia da considerarsi tassativo; in sostanza la fattispecie *de qua* non è ravvisabile per sostanze non contenute nella tabella anche se pericolose.

Comma 5

Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 30.000. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da euro 6.000 a euro 120.000.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal secondo periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Comma 11

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.

Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Viene sanzionata la condotta di chi viola i divieti generali di scarico sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nonché di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

Comma 13



Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Viene sanzionata la condotta di chi effettua lo scarico in mare, da navi o aeromobili, di sostanze o materiali il cui sversamento risulti in assoluto vietato da disposizioni internazionali.

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”

Art. 256 “Attività di gestione rifiuti non autorizzata”

Comma 1

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (lett. a) o da centocinquanta a duecentocinquanta quote (lett. b). La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (D.Lgs. 152/2006, art. 256, comma 4).

Il primo comma dell'art. 256 T.U.A. sanziona la condotta di chiunque svolga attività connesse alla gestione del rifiuto (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione) senza la prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione necessaria.

Inoltre, è una fattispecie commissiva a consumazione istantanea e non abituale che si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica, essendo sufficiente anche un solo trasporto ad integrare la fattispecie incriminatrice²².

Comma 3

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo). La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (D.Lgs. 152/2006, art. 256, comma 4). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal secondo periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Il terzo comma dell'art 256 T.U.A. disciplina un reato comune, punibile sia a titolo di dolo che di colpa (data la struttura contravvenzionale della fattispecie) la cui condotta si realizza nel momento in cui viene realizzata o gestita una discarica non autorizzata (la condotta di realizzazione di una discarica non autorizzata appartiene al genus degli atti di gestione dei rifiuti). Pertanto tale comma disciplina una fattispecie criminosa commissiva, eventualmente permanente, la cui consumazione è legata all'attività di predisposizione e allestimento dell'area adibita allo scopo illecito.

Comma 5

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché

²² I reati di realizzazione e gestione di discarica in difetto di autorizzazione, nonché di stoccaggio di rifiuti senza autorizzazione, sono realizzabili solo in forma commissiva, atteso che non possono consistere nel mero mantenimento della discarica o dello stoccaggio realizzati da altri, pur nella consapevolezza della loro esistenza, a meno che non risulti provato il concorso, a qualsiasi titolo del possessore del fondo, o non ricorra l'obbligo giuridico di impedire l'evento, ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p. (Cass. Pen., 8 giugno 2006, n. 31401).



nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (D.Lgs. 152/2006, art. 256, comma 4).

La norma disciplina un'ipotesi di reato comune, dal momento che il divieto di miscelazione e la relativa sanzione riguardano chiunque abbia la disponibilità dei rifiuti.

Dal punto di vista della condotta la norma vieta la miscelazione di rifiuti pericolosi di categorie diverse e di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, mentre dovrebbero esulare dalla fattispecie le condotte di miscelazione di rifiuti non pericolosi tra loro o di rifiuti pericolosi della medesima categoria (per miscelazione si intende un'unione di rifiuti tale da rendere estremamente difficoltosa, se non impossibile, la successiva separazione e differenziazione).

Comma 6, primo periodo

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000.

Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600 a euro 15.500 per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

Le norme la cui violazione costituisce il presupposto della condotta incriminata sono contenute principalmente nell'art. 8 e nell'art. 17 del D.P.R., del 15 luglio 2003, n. 254, che regola la gestione del deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (effettuato nel luogo di produzione) precisando che la durata massima è stabilita in cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore con possibile estensione a trenta giorni per quantitativi inferiori a duecento litri (la definizione temporale del deposito temporaneo esplicita che la formazione del rifiuto sanitario avviene con la chiusura del contenitore e la condotta è punibile solo se il deposito temporaneo abbia ad oggetto quantitativi di rifiuti sanitari uguali o superiori a duecento litri o per quantità equivalenti – soglia che segna il *discrimen* individuato dal legislatore nel ritenere opportuno punire penalmente o meno il deposito temporaneo di rifiuti sanitari).

Nonostante la fattispecie si riferisca a "chiunque", non sembra che in questo caso possa configurarsi un reato comune, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la fattispecie individui un reato proprio ascrivibile unicamente al responsabile della struttura sanitaria, sul quale grava una posizione di garanzia e di controllo da cui discende l'obbligo di compiere l'attività di sorveglianza necessaria ad impedire il deposito di rifiuti (tale indicazione si ritrova specificatamente nell'art. 17 del D.P.R. n. 254/2003, che con chiarezza pone in capo al responsabile della struttura sanitaria, pubblica o privata, la responsabilità per il mancato rispetto delle disposizioni dettate in materia di rifiuti sanitari).

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”

Art. 257 “Bonifica dei siti”

Comma 1

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'art. 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 26.000.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

L'art. 257 T.U.A. disciplina il reato di mancata bonifica dei siti inquinati, disposta seguito del procedimento amministrativo descritto all'art. 242 del D.Lgs. 152/2006.

Il provvedimento emesso dalla competente autorità dovrà essere puntualmente eseguito dal soggetto ritenuto responsabile dell'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee. L'illecito si determina solo qualora vengano superate le “concentrazioni soglia di rischio” (CSR)²³. Nel caso in cui l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose è previsto un aggravio di pena.

Comma 2

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

²³ Le CSR rappresentano i livelli di contaminazione delle matrici ambientali da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'allegato 1 alla parte quarta del D.Lgs 152/06 e sulla base del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità del sito (cfr. art. 240, comma 1, lettera c)).



D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”

Art. 258 “Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”

Comma 4, secondo periodo

Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'art. 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.600 a euro 9.300. Si applica la pena di cui all'art. 483 c.p. a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Il comma quarto della norma sanziona chi nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Sono pertanto due le condotte sanzionate dal quarto comma di tale norma:

- 1) la predisposizione di un falso ideologico con oggetto documenti attestanti la natura dei rifiuti;
- 2) l'utilizzo di un certificato falso per il trasporto degli stessi.

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”

Art. 259 “Traffico illecito di rifiuti”

Comma 1

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da euro 1.550 a euro 26.000 e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.



In sostanza il primo comma dell'art. 259 sanziona la condotta di traffico illecito di rifiuti (che si riferisce esclusivamente alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti stessi), prevedendo un aumento di pena nel caso in cui vengano spediti "rifiuti pericolosi".

Per quel che riguarda la definizione di "traffico illecito di rifiuti", questa si individua sulla base dell'art. 26 del Reg. n. 259/1993 che qualifica come tale: "qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata in violazione di determinati adempimenti richiesti dalla normativa comunitaria" (invio della notifica a tutte le autorità competenti, consenso autorità competenti, spedizione transazionale specificatamente indicata nel documento di accompagnamento, etc.).

La seconda ipotesi criminosa prevista dal primo comma dell'art. 259 T.U.A. riguarda la spedizione dei rifiuti, destinata al recupero, e indicati nell'allegato 2) al Reg. n. 259/93 (c.d. lista verde), allorché la spedizione medesima sia compiuta in violazione delle condizioni contemplate dall'art. 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) del medesimo regolamento (i rifiuti devono essere destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli per motivi ambientali o sanitari, etc.).

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"

Art. 260 "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti"²⁴

Comma 1

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Oggetto delle condotte plurime è la "gestione di ingenti quantitativi di rifiuti", con riferimento alla complessiva quantità di materiale gestita con le diverse azioni.

²⁴ Per effetto del D. Lgs. n. 21/2018 l'art. 260 del D. Lgs. n. 152/2006 è stato ricollocato nel Codice Penale all'art. 452-quaterdecies. Il reato in questione sarebbe da considerare ancora oggi un reato presupposto ex D. Lgs. 231/2001 in ragione delle disposizioni di coordinamento presenti nel medesimo D. Lgs. 21/2018 in base alle quali "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'art. 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto" (così, testualmente, l'art.8 del D. Lgs. n. 21/2018).



L'elemento soggettivo richiesto per la sanzionabilità della condotta è quello del dolo specifico così come indicato dalla formula dello stesso art. 260 T.U.A. "al fine di conseguire un ingiusto profitto". Il delitto si configura a prescindere dall'ottenimento dell'illecito vantaggio prefissatosi dall'agente e quest'ultimo può non rivestire necessariamente carattere patrimoniale, potendo avere anche differente natura.

Comma 2

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"

Art. 260-bis "Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti"

Comma 6

Si applica la pena di cui all'art. 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Comma 7, secondo e terzo periodo

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.600 a euro 9.300. Si applica la pena di cui all'art. 483 c.p. in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Comma 8



Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli artt. 477 e 482 c.p.. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo).

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”

Art. 279 “Immissioni in atmosfera”

Comma 5

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

Il quinto comma dell'art. 279 D.Lgs. 152/2006 sanziona chi nei casi previsti dal comma 2 (e dunque “chi, nell'esercizio di uno stabilimento, *viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione*, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo...”) superando i valori limite di emissione, determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Con il termine “stabilimento” si intende il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere gestionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate uno o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni.

Con “valore limite di emissione il legislatore ha inteso “il fattore di emissione, la concentrazione la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superate”. I valori limite di emissione espressi come concentrazione sono stabiliti “con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo diversamente disposto, si intendono stabiliti come media oraria”.

Legge n. 150 del 7 febbraio 1992 “Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione”

Art. 1, comma 1

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire 15 milioni a lire 150 milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'art. 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'art. 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;*
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.*

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

Comma 2

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire 20 milioni a lire 200 milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Legge n. 150 del 7 febbraio 1992 “Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione”

Art. 2, Commi 1 e 2

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire 20 milioni a lire 200 milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli Allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'art. 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.*
- g) In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire 20 milioni a lire 200 milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.*

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.



Legge n. 150 del 7 febbraio 1992 “Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione”

Art. 6, Comma 4

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (“Fatto salvo quanto previsto dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica”) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 15 milioni a lire 200 milioni.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

Legge n. 150 del 7 febbraio 1992 “Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione”

Art. 3-bis, Comma 1

Alle fattispecie previste dall'art. 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III c.p..

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione.

Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

Legge n. 549 del 28 dicembre 1993 “Misure a tutela dell’ozono atmosferico e dell’ambiente”

Art. 3 “Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive”

Comma 6



Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 “Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”

Art. 8 “Inquinamento doloso”

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 1) e da duecento a trecento quote (comma 2). Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 “Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”

Art. 9 “Inquinamento colposo”

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.



Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

16.2 [omissis]

16.3 Destinatari della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti, e dipendenti “Esponenti Aziendali” di I.M.M. nell’area di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni, *outsourcer* e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti denominati “Destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

16.4 Principi generali di comportamento

I.M.M. adotta principi e strumenti tesi a garantire correttezza, trasparenza e tracciabilità di tutte le operazioni poste in essere.

Con riguardo, in particolare, alle attività a rischio di commissione di gestione illecita di rifiuti, il Codice Etico stabilisce l’impegno a ricorrere all’intervento di soggetti autorizzati (i.e. smaltitori, trasportatori, etc.), sulla base del possesso dei più alti requisiti di affidabilità, professionalità ed eticità nonché quello ad educare i propri dipendenti a ridurre la produzione di rifiuti e l’eccessivo utilizzo delle risorse.

In riferimento alla materia ambientale, nel suo complesso intesa, I.M.M. ispira la sua condotta ai seguenti principi:

- promuovere la tutela ed il rispetto delle leggi in materia di ambiente da parte di tutti i dipendenti o collaboratori a qualunque titolo, clienti, fornitori e partners;
- orientare le scelte societarie al fine di garantire la maggior compatibilità possibile tra iniziativa economica ed esigenze ambientali, non limitandosi al semplice rispetto della normativa vigente, ma in ottica di sinergia sostenibile con il territorio, gli elementi naturali e la salute dei lavoratori;
- utilizzare nello svolgimento delle proprie attività prodotti materiali riciclati / riciclabili in tutti i casi in cui sia possibile;
- definire e mantenere programmi per progettare e gestire le strutture della Società rispettando e, ove possibile, superando gli standard definiti da leggi e regolamenti;



- considerare le tematiche ambientali in tutte le principali operazioni di business della Società;
- usare le risorse in maniera efficiente.

È prevista una specifica attività di *audit* avente ad oggetto l'applicazione e l'idoneità dei controlli indicati a presidio delle attività sopra definite.

16.5 Procedure e Protocolli di prevenzione

Le Procedure e i Protocolli adottati dalla Società sono da considerarsi parte integrante del presente Modello. Le Procedure ed i Protocolli sono comunicati a tutti i soggetti operanti all'interno dei processi cui le stesse si riferiscono. È richiesto a tutti i soggetti che intervengono nel processo conformarsi e rispettare i Protocolli e le Procedure che disciplinano il proprio ambito di operatività attenendosi rigorosamente a quanto ivi previsto.

17 Delitti di criminalità organizzata

17.1 Le fattispecie di reato

La L. 15 luglio 2009, n. 94 (“Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”) ha esteso, con l’introduzione dell’art. 24 *ter* nel D.Lgs. 231/2001, la responsabilità amministrativa degli enti agli illeciti dipendenti dai delitti di criminalità organizzata commessi nel territorio dello Stato ancorché privi del requisito della transnazionalità.

La commissione di alcuni reati di criminalità organizzata nell’interesse o vantaggio dell’ente comportava già una forma di corresponsabilità tra persona fisica e persona giuridica, qualora il reato fosse stato commesso in più di uno Stato o in un solo Stato, ma con parte della condotta (ideazione, preparazione, direzione o controllo) realizzata altrove, con l’implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività illecite in più Stati o i cui effetti sostanziali si verificassero in un altro Stato (artt. 3 e 10 L. n. 146/2006 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale”).

Il nuovo articolo 24 *ter* del D. Lgs. 231/2001 prevede invece sanzioni pecuniarie e interdittive per l’ente che commette uno degli illeciti dipendenti dai reati di criminalità organizzata, di seguito elencati, senza alcun vincolo circa il luogo di commissione del reato o di parte della condotta:

- Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.)
- Delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all’acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull’immigrazione clandestina di cui all’art. 12 d. lgs. 286/1998 (Art. 416, sesto comma c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (Art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416 *ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.);
- Associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 DPR 309/90);
- Delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407, co. 2, lett. a c.p.p.).

Si riporta, di seguito, una descrizione dei reati in esame

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.). Punisce coloro che, in un minimo di tre o più persone, si associano allo scopo di commettere più delitti, ovvero coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione tra tre o più persone,

Altresì, al sesto comma, la norma punisce l’associazione a delinquere diretta alla commissione di specifici reati, quali *la riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù* (art. 600 c.p.), *la tratta di*



persone (art. 601 c.p.) e *l'acquisto e alienazione di schiavi* (art. 602 c.p.)²⁵.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.) Punisce l'appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone; ovvero la condotta di coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione.

Scambio elettorale politico-mafioso (art 416 ter c.p.). Punisce la condotta di chi ottiene la promessa di voti in cambio della erogazione di denaro.

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.). Punisce la condotta di chi sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo per la liberazione.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90). Punisce la condotta di coloro che si associano, in un minimo di tre persone, allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del DPR (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope), ovvero di chi promuove, dirige, organizza o finanzia l'associazione.

Delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407, co. 2, lett. a c.p.p.). Punisce la condotta di coloro che fabbricano, introducono nello Stato, mettono in vendita, cedono, detengono e portano in luogo pubblico o aperto al pubblico armi da guerra o parti di esse, esplosivi, armi clandestine, nonché da più armi comuni da sparo.

17.2 [omissis]

17.3 Destinatari della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti, e dipendenti "Esponenti Aziendali" di I.M.M. nell'area di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni, *outsourcer* e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti denominati "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

17.4 Principi generali di comportamento

²⁵ Per effetto della Legge 11 dicembre 2016, n. 236 il sesto comma dell'art. 416 c.p. vede oggi richiamato anche l'art. 601-bis c.p. che punisce il traffico di organi prelevati da persona vivente.



I.M.M. adotta principi e strumenti tesi a garantire correttezza, trasparenza e tracciabilità di tutte le operazioni poste in essere.

Con riguardo, in particolare, alle attività a rischio di commissione di atti di criminalità organizzata, il Codice Etico stabilisce che i rapporti d'affari devono essere intrattenuti esclusivamente con clienti, consulenti, società, partners e fornitori di sicura reputazione, che svolgono attività commerciali lecite e i cui proventi derivano da fonti legittime. A tal fine sono previste regole che assicurano la corretta identificazione della clientela e procedure specifiche per la selezione e la valutazione delle società target.

Nelle ipotesi di associazione a delinquere finalizzata a reati-scopo, costituiti da reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 (i.e. truffa, corruzione, etc.), si richiamano inoltre tutti i controlli già evidenziati nelle parti speciali di riferimento e posti a presidio dello specifico reato di scopo cui la condotta associativa è diretta. Infatti, come anche suggerito dalla prevalente dottrina sul tema, i presidi posti a copertura della commissione dei reati di scopo permettono conseguentemente di scongiurare anche il verificarsi del fenomeno associativo diretto allo svolgimento degli stessi.

Nelle ipotesi, invece, di associazione per delinquere, interna o esterna, finalizzata alla commissione di delitti non contemplati dal D.Lgs. 231/2001 I.M.M. ispira la sua condotta ai seguenti principi:

- porre attenzione *all'integrità e all'etica* nello svolgimento delle attività;
- attribuire le *responsabilità decisionali* in modo commisurato al grado di responsabilità, autorità e autonomia conferito;
- definire, assegnare e comunicare correttamente i *poteri autorizzativi e di firma*, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese in modo tale che a nessun soggetto siano attribuiti poteri illimitati;
- garantire il principio di *separazione dei ruoli* nella gestione dei processi, provvedendo ad assegnare a soggetti diversi le fasi cruciali di cui si compone il processo e, in particolare, quella dell'autorizzazione, della contabilizzazione, dell'esecuzione e del controllo.
- prevedere, nello svolgimento delle attività, gli opportuni punti di controllo (quadrature, meccanismi informativi, riconciliazioni, etc.);
- assicurare la verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità di ogni operazione o transazione. A tal fine, deve essere, pertanto, garantita la *tracciabilità* dell'attività attraverso un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli.
- assicurare la *documentabilità dei controlli* effettuati;
- garantire la presenza di appositi *meccanismi di reporting* che consentano la sistematica rendicontazione da parte del personale chiamato ad effettuare attività considerate sensibili;
- prevedere *momenti di monitoraggio* sulla correttezza dell'attività svolta dalle singole funzioni nell'ambito del processo considerato (rispetto delle regole, corretto utilizzo dei poteri di firma e di spesa, etc.);

- assicurare un'adeguata selezione dei consulenti esterni ai quali sono affidate, dalla Società, attività in outsourcing, garantendo la trasparenza del processo di affidamento degli incarichi nonché la sussistenza di requisiti di onorabilità professionalità, oltre che, affidabilità di tutti i soggetti che a qualunque titolo intervengono nei processi aziendali.

La Società pone adotta tutti i necessari strumenti e controlli affinché:

- i centri decisionali interni alla Società agiscano e deliberino mediante regole codificate e tengono traccia del loro operato (i.e. verbali di riunione, reporting, etc.);
- tutta la documentazione relativa a clienti, consulenti, fornitori, partner etc. sia accuratamente registrata e conservata in modo da assicurare integrità, disponibilità e riservatezza delle informazioni;
- l'utilizzo del contante sia limitato alle spese di cassa di piccola entità.

È prevista una specifica attività di *audit* avente ad oggetto l'applicazione e l'idoneità dei controlli indicati a presidio delle attività sopra indicate.

Eventuali integrazioni circa ulteriori eventuali aree di attività a rischio Reato potranno essere disposte dal CFO di concerto con l'Organismo di Vigilanza.

17.5 Procedure e Protocolli di prevenzione

Le Procedure e i Protocolli adottati dalla Società sono da considerarsi parte integrante del presente Modello. Le Procedure ed i Protocolli sono comunicati a tutti i soggetti operanti all'interno dei processi cui le stesse si riferiscono. È richiesto a tutti i soggetti che intervengono nel processo conformarsi e rispettare i Protocolli e le Procedure che disciplinano il proprio ambito di operatività attenendosi rigorosamente a quanto ivi previsto.



18 Reati Tributari

18.1 Le fattispecie di reato

Tra le novità più rilevanti previste dalla L. n. 157/2019 (entrata in vigore il 25 dicembre 2019), che ha convertito il D.L. n.124/2019 (c.d. "Decreto Fiscale"), vi è l'inclusione di taluni reati tributari previsti dal D. Lgs. n. 74/2000 tra quelli presupposto della responsabilità amministrativa degli enti (nuovo art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dall'art. 39, co. 2, del D.L. n. 124/2019).

Nello specifico, l'art. 25-quinquiesdecies, co. 1, del D. Lgs. n. 231/2001 estende il perimetro dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti, includendovi le seguenti fattispecie:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co. 1 e co. 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000), punito con la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote nel caso di cui all'art. 2, co. 1, o fino a quattrocento quote nell'ipotesi di cui all'art. 2, co. 2-bis;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. n. 74/2000), punito con la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1 e co. 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000), punito con la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote nel caso di cui all'art. 8, co. 1, o fino a quattrocento quote nell'ipotesi di cui all'art. 8, co. 2-bis;
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. n. 74/2000), punito con la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs. n. 74/2000), punito con la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Inoltre, se in seguito alla commissione dei delitti sopra indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata fino ad un terzo.

Il Legislatore ha anche previsto l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2, lett. c), d) ed e), del D. Lgs. n. 231/2001, quali il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, nonché il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Ulteriori modifiche legislative sono intervenute per effetto del D. Lgs. n. 75/2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2020), che ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2017/1371, meglio nota come "Direttiva PIF", relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale ed inserita nell'ambito di un disegno euro unitario finalizzato (i) all'armonizzazione del diritto penale degli Stati membri dell'UE a tutela degli interessi finanziari e (ii) all'introduzione, all'interno dell'ordinamento giuridico dei vari Stati membri, di forme di responsabilità penale a carico degli enti, nell'ipotesi in cui venga commesso un reato "grave" contro il sistema comune IVA ovvero una frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione.

In particolare, con riferimento alla categoria dei reati tributari, quali reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, l'art. 5 del decreto di attuazione della Direttiva PIF ha introdotto, all'art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001, il co. 1-bis, in forza del quale ""In

relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- *per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
- *per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- *per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote”.*

Per effetto della previsione contenuta nel co. 3 dell'art. 25-quinquiesdecies, anche alle fattispecie sopra menzionate possono essere applicate le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2, lett. c), d), e), del D. Lgs. n. 231/2001.

I reati tributari previsti dal co. 1 dell'art. 25-quinquiesdecies rilevano “ai fini 231” ove si verifichino le rispettive fattispecie incriminatrici e a condizione che la condotta penalmente rilevante sia stata posta in essere nell'interesse o a vantaggio dell'ente (art. 5, co. 1, D. Lgs. n. 231/2001), mentre, invece, i reati tributari di cui al co. 1-bis necessitano, per la rilevanza “ai fini 231”, che si verifichino anche due ulteriori condizioni aggiuntive: che il delitto (i) sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri (sia, quindi, connesso al territorio di due o più Stati membri) e (ii) al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a € 10.000.000.

Si riporta, di seguito, una descrizione dei reati in esame.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co. 1 e co. 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000).

Tale ipotesi di reato punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il reato ha natura istantanea e si considera consumato con la presentazione della dichiarazione fiscale (relativa alle imposte sul reddito o all'IVA), nella quale il contribuente ha indicato gli elementi fittizi documentati da fatture o altri documenti falsi emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano corrispettivi o IVA in misura superiore a quella reale ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi, registrati nelle scritture contabili obbligatorie o, comunque, detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. La norma penale incriminatrice non richiede il superamento di alcuna soglia di punibilità e trova, di conseguenza, applicazione qualunque sia l'ammontare di imposta evasa.

Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è un reato proprio. Il soggetto attivo del reato, infatti, considerata la natura di reato

istantaneo, può essere esclusivamente il contribuente (ovvero il soggetto che lo rappresenta) che sottoscrive e presenta la dichiarazione dei redditi e/o dell'IVA, sia esso obbligato o meno alla tenuta delle scritture contabili.

Con riferimento all'oggetto materiale del reato, esso è costituito dalla dichiarazione, dei redditi o IVA, che vede nella falsa documentazione di supporto l'elemento deviante volto ad ostacolare l'attività di accertamento dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini della configurabilità del reato in esame è, altresì, necessario che le fatture e gli "altri documenti" si riferiscano a "operazioni inesistenti".

Quanto, infine, all'elemento psicologico, il reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000 è punito a titolo di dolo specifico; da ciò consegue che, oltre alla necessità di provare la coscienza e volontà della condotta nell'avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dovrà essere, altresì, accertata l'ulteriore finalità di "evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto".

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. n. 74/2000)

Tale ipotesi di reato punisce chiunque, fuori dai casi previsti dall'art. 2, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad Euro 30.000;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore ad Euro 1.500.000, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a Euro 30.000.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Gli elementi generali dei reati di cui agli artt. 2 e 3 del D. Lgs. n. 74/2000 sono comuni, quanto a momento consumativo, struttura e modalità di commissione.

L'elemento soggettivo richiesto dalla norma è rappresentato dal dolo specifico, ossia l'intento di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, che deve evidentemente essere provato ai fini dell'accertamento del reato.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1 e co. 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000)

Tale ipotesi di reato punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi

o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è un reato comune, in quanto può essere astrattamente commesso da qualsiasi soggetto, sia esso un soggetto IVA, che emette una fattura per operazione inesistente, sia esso un privato, che emette un documento attestante una inesistente prestazione di lavoro autonomo occasionale.

L'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è ritenuto un reato di natura commissiva, istantaneo e di mera condotta e di "pericolo concreto", dal momento che assumono rilevanza penale le sole condotte concretamente idonee ad offendere l'interesse tutelato (l'interesse dell'erario alla riscossione dei tributi).

Il delitto si perfeziona al momento dell'emissione o del rilascio della fattura o del documento ideologicamente falsi (reato istantaneo), non rilevando la successiva condotta di effettivo utilizzo delle stesse in dichiarazione da parte del terzo.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, l'art. 8, D. Lgs. n. 74/2000, prevede che le condotte siano compiute "al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto". L'elemento psicologico richiesto ai fini dell'integrazione del reato è il dolo specifico.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. n. 74/2000)

Tale ipotesi di reato punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili è posto a tutela della "trasparenza fiscale", ossia dell'interesse dell'amministrazione finanziaria a che non vengano frapposti ostacoli all'accertamento dell'*an* e del *quantum debeatur* a titolo di imposta (bene giuridico protetto).

Dal punto di vista dei soggetti attivi si tratta di un reato comune, potendo essere commesso sia dal contribuente, con riguardo ai "documenti contabili" alla cui tenuta è obbligato, sia da soggetti diversi dal contribuente al quale tali documenti appartengono.

Ai fini dell'integrazione del reato è necessaria la distruzione o l'occultamento delle scritture contabili e dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione secondo la legge.

Il reato è da considerarsi istantaneo, nel caso di distruzione delle scritture contabili, e permanente, nel caso di occultamento, con conseguenze diverse rispetto alla determinazione del momento consumativo. In proposito, la consumazione del reato richiede che la condotta tipica sia posta in essere "in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari". Il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili, oltre al dolo generico della consapevolezza di distruggere od occultare le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, richiede il dolo specifico del fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire tale evasione a terzi.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs. n. 74/2000)

Tale ipotesi di reato punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad Euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Ai fini della configurabilità di tale delitto, è necessario che i debitori d'imposta (soggetti attivi), mediante atti di disposizione, rendano più difficoltosa la riscossione da parte dell'erario.

Con riferimento all'elemento soggettivo, è richiesto il dolo specifico, ossia la volontà di sottrarsi al pagamento delle imposte ponendo in essere una condotta idonea a frustrare la procedura di riscossione coattiva.

Il comma 2 del medesimo art. 11 del D. Lgs. n. 74/2000 configura un' autonoma fattispecie delittuosa tesa a sanzionare penalmente l'indicazione di elementi attivi inferiori a quelli effettivi o di elementi passivi fittizi, per un ammontare superiore ad Euro cinquantamila, al fine di ottenere, per sé o per altri, un pagamento parziale dei tributi e dei relativi accessori, nell'ambito della procedura di transazione fiscale di cui all'art. 182- ter del R. D. n. 267/1942 (c.d. Legge Fallimentare) e all'art. 63 del D. Lgs. n. 14/2019 (c.d. Codice della crisi di impresa).

Dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. n. 74/2000)

Tale ipotesi di reato punisce chiunque, al fine di evadere le imposte (sui redditi o) sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti.

A seguito dell'inserimento nel D. Lgs. n. 75/2020 del delitto di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 74/2000 tale fattispecie delittuosa rileva tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti limitatamente alle condotte collegate a sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'IVA ed ove sia integrata la soglia quantitativa complessiva di 10.000.000 di Euro di imposta evasa.

Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie è rappresentato dalla tutela dell'interesse patrimoniale dell'Erario ovvero dell'interesse alla percezione dei tributi. Il reato in esame è un reato proprio, in quanto può essere commesso esclusivamente dal soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi e Iva.

L'elemento soggettivo richiesto dalla norma è rappresentato dal dolo specifico, ossia dall'intento di perseguire la finalità di evasione delle imposte oggetto di dichiarazione. Per la "rilevanza 231", occorre inoltre riscontrare il "fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto" nel contesto del più ampio sistema fraudolento transfrontaliero in cui la condotta sia inserita.

La fattispecie di dichiarazione infedele ex art. 4 del D. Lgs. n. 74/2000 integra un reato istantaneo, che si perfeziona al momento della presentazione di una dichiarazione non veritiera.

Omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. n. 74/2000)

Tale ipotesi di reato punisce chiunque al fine di evadere le imposte (sui redditi o) sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte.

Il D. Lgs. n. 75/2020 ha inserito il reato di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 74/2000 nel novero dei reati



presupposto previsti dall'art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10.000.000 di Euro. Per tali ragioni, occorre che la condotta di omessa presentazione della dichiarazione sia connessa al territorio di due o più Stati membri e inserita in un sistema fraudolento per cui il reato sia commesso in maniera strutturata allo scopo di ottenere indebiti vantaggi dal sistema comune dell'IVA, superando la soglia di materialità complessiva di dieci milioni di Euro di imposta evasa.

Indebita compensazione (art. 10-quater, D. Lgs. n. 74/2000)

Tale ipotesi di reato punisce chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997 crediti non spettanti o inesistenti.

Anche tale delitto, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro, è stato incluso, dall'art. 5 del D. Lgs. n. 75/2020, nel novero dei reati presupposto ex art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001.

18.2 [omissis]

18.3 Destinatari della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti, e dipendenti "Esponenti Aziendali" di IMM nell'area di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni, *outsourcer* e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti denominati "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

18.4 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'**espesso divieto** a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-quinquiesdecies del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.



La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

1. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge nella gestione degli adempimenti fiscali e tributari e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che, tra l'altro, si fondano su tali norme;
2. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo in tutte le attività finalizzate alla gestione degli adempimenti fiscali e tributari;
3. assicurare che siano disciplinati secondo i principi di oggettività, trasparenza e tracciabilità i ruoli, le responsabilità e le attività connesse agli adempimenti fiscali e tributari e che sia definito un sistema di deleghe e di procure atto ad individuare chi esegue, chi controlla e chi autorizza le suddette attività;
4. garantire la presenza e l'efficace funzionamento dei flussi informativi tra i Destinatari come sopra definiti coinvolti nella gestione e nello svolgimento delle attività collegate agli adempimenti fiscali e tributari ed assicurare la tracciabilità di tali flussi;
5. garantire il monitoraggio delle scadenze con riferimento agli adempimenti fiscali e tributari che devono essere svolti;
6. garantire il monitoraggio e la tracciabilità dei flussi finanziari rilevanti per la gestione degli adempimenti fiscali e tributari;
7. garantire l'esistenza e il funzionamento di un'attività di controllo periodico circa il regolare assolvimento degli adempimenti fiscali e tributari;
8. garantire la regolare tenuta e l'aggiornamento dei registri contabili ai fini civilistici e fiscali e lo svolgimento di un'attività di controllo periodico e/o a campione delle registrazioni contabili;
9. garantire la tracciabilità e la conservazione della documentazione relativa a costi e a spese particolari che permettono l'ottenimento di crediti di imposta/agevolazioni fiscali in capo alla Società;
10. garantire la tracciabilità e la conservazione della idonea documentazione di prova per ogni operazione di importazione ed esportazione di beni;
11. identificare i soggetti responsabili della gestione delle operazioni straordinarie, anche con eventuali parti correlate, assicurando il coinvolgimento delle funzioni aziendali a cui sono attribuiti compiti in materia fiscale e tributaria nella gestione degli adempimenti operativi (fiscali e tributari) relativi alle stesse, e garantire che il potere decisionale sia attribuito a figure investite di idonei poteri secondo il sistema di deleghe e procure;
12. assicurare che le attività connesse alla gestione delle operazioni straordinarie, anche con eventuali parti correlate, tra cui gli adempimenti operativi (fiscali e tributari) relativi alle stesse, siano effettuate nel rispetto di tutte le norme poste dalla legge in materia, delle procedure interne aziendali e dei principi di veridicità, di correttezza e di completezza;

13. assicurare lo svolgimento, prima di procedere al compimento di un'operazione straordinaria, anche con eventuali parti correlate, di una verifica preventiva in merito alla sussistenza di eventuali accertamenti fiscali e/o di verifiche fiscali in corso da parte dell'Amministrazione Finanziaria e garantire che l'operazione straordinaria stessa non sia realizzata al fine di sottrarre la Società al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relative a dette imposte;
14. assicurare la verificabilità, la documentabilità, la coerenza e la congruità, in generale, di ogni operazione (a tal fine, deve essere, pertanto, garantita la tracciabilità dell'attività attraverso un adeguato supporto documentale, su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione dell'attività di controllo);
15. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede, tutte le comunicazioni previste dalla legge delle autorità competenti in materia fiscale e tributaria, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate;
16. mantenere un comportamento improntato alla correttezza e alla trasparenza con tutti i soggetti pubblici con i quali la Società ha rapporti di qualsiasi natura in materia fiscale e tributaria;
17. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme e delle procedure aziendali nello svolgimento delle attività che potrebbero essere propedeutiche/strumentali alla commissione dei reati tributari rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 come sopra descritti e, quindi, tra l'altro, (i) procedere alla corretta identificazione della clientela e dei fornitori, verificando l'effettiva attività svolta dagli stessi, la loro sostenibilità finanziaria e la loro attendibilità commerciale e professionale, (ii) verificare che le fatture emesse e/o ricevute siano supportate da un ordine e/o da un contratto, che i dati ivi riportati siano corretti, che siano intestate alle parti effettivamente intervenute nell'ordine e/o nel contratto sottostante e che si riferiscano a beni e a servizi effettivamente forniti e/o ricevuti e (iii) garantire la segregazione delle funzioni tra chi seleziona e qualifica il fornitore di beni e servizi, gestendone anche l'anagrafica, chi autorizza gli acquisti firmando i relativi contratti/titoli giuridici e chi verifica la corrispondenza dei beni/servizi acquisiti col contratto/titolo giuridico e la relativa fattura.

18.5 [omissis]

18.6 Procedure e Protocolli di prevenzione

Le Procedure e i Protocolli adottati dalla Società sono da considerarsi parte integrante del presente Modello. Le Procedure ed i Protocolli sono comunicati a tutti i soggetti operanti all'interno dei processi cui le stesse si riferiscono. È richiesto a tutti i soggetti che intervengono nel processo di conformarsi e rispettare i Protocolli e le Procedure che disciplinano il proprio ambito di operatività attenendosi rigorosamente a quanto ivi previsto.



19 Reati Doganali (Contrabbando)

19.1 Le fattispecie di reato

Il D.lgs. n. 75/2020 con il quale si è dato attuazione alla Direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea mediante il diritto penale (c.d. Direttiva PIF), ha introdotto quale reato presupposto per far sorgere la responsabilità amministrativa il Contrabbando.

In particolare, il comma I, lett. d), dell'art. 5 del citato decreto stabilisce che: *“Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: [...]*

d) dopo l'articolo 25-quinquiesdecies è aggiunto il seguente: «Art. 25-sexiesdecies (Contrabbando) 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)».

Nello specifico i reati di contrabbando sono disciplinati nel Titolo VII Capo I del Testo Unico delle Legge Doganale, D.P.R. 43/1973 (di seguito anche TULD) agli artt. da 282 a 301. Si segnala tuttavia che il c.d. Decreto Depenalizzazione (D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8) ha depenalizzato le fattispecie di contrabbando soggette alla sola pena pecuniaria, trasformandole pertanto in illeciti amministrativi (salve le circostanze di cui ai punti (ii) e (iii) che seguono).

Di conseguenza rientrano nel novero dei reati rilevanti ai fini del D.lgs. n. 231 del 2001 unicamente:

- i. i reati previsti dal TULD che prevedono una pena detentiva (artt. 291-bis, 291-quater);
- ii. i reati previsti dal TULD commessi in presenza di una o più delle circostanze aggravanti previste dall'art. 295 del medesimo TULD;
- iii. i reati previsti dal Titolo VII Capo I del TULD laddove si superino di 10 mila Euro i diritti di confine evasi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 8/2016.

Considerata l'attività svolta dalla Società, si ritiene opportuno segnalare soltanto alcune delle fattispecie criminose previste dal c.d. TULD, ossia:

- Articolo 282, Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali;
- Articolo 287, Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali;
- Articolo 290, Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti;
- Articolo 291, Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea;
- Articolo 292, Altri casi di contrabbando.

Si riporta, di seguito, una descrizione dei reati in esame.

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282, Decreto Presidente della Repubblica 23/01/1973 n. 43)

Tale ipotesi di reato punisce chiunque, evadendo per un importo superiore a Euro 10.000 i diritti di confine oppure integrando una delle circostanze aggravanti ex art. 295 TULG: a) introduca merci

estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16 del TULG; b) scarichi o depositi merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana; c) sia sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; d) asporti merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90 del TULG; e) porti fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; f) detenga merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287, Decreto Presidente della Repubblica 23/01/1973 n. 43)

Tale ipotesi di reato punisce chiunque, evadendo per un importo superiore a Euro 10.000 i diritti di confine oppure integrando una delle circostanze aggravanti ex art. 295 TULG, dia, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione.

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290, Decreto Presidente della Repubblica 23/01/1973 n. 43)

Tale ipotesi di reato punisce chiunque, evadendo per un importo superiore a Euro 10.000 i diritti di confine oppure integrando una delle circostanze aggravanti ex art. 295 TULG, usi mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano.

Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291, Decreto Presidente della Repubblica 23/01/1973 n. 43)

Tale ipotesi di reato punisce chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, evadendo per un importo superiore a Euro 10.000 detti diritti di confine oppure integrando una delle circostanze aggravanti ex art. 295 TULG, sottoponga le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti.

Altri casi di contrabbando (art. 292, Decreto Presidente della Repubblica 23/01/1973 n. 43)

Tale norma opera in via residuale e punisce chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti del TULG, evadendo per un importo superiore a Euro 10.000 detti diritti di confine oppure integrando una delle circostanze aggravanti ex art. 295 TULG, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti.

Circostanze Aggravanti (art. 295, Decreto Presidente della Repubblica 23/01/1973 n. 43)

Tale norma disciplina le circostanze aggravanti del reato di contrabbando, prevedendo che il reato di contrabbando sia aggravato qualora:

- a) il colpevole adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato;



- b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
- c) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- d) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- e) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
- f) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.

19.2 [omissis]

19.3 Destinatari della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti, e dipendenti “Esponenti Aziendali” di IMM nell’area di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni, *outsourcer* e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti denominati “Destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

19.4 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l’**espesso divieto** a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-*sexiesdecies* del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l’espesso obbligo a carico dei Destinatari di:

1. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge nella gestione degli adempimenti doganali e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che, tra l'altro, si fondano su tali norme;
2. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo in tutte le attività finalizzate alla gestione degli adempimenti doganali;
3. assicurare che siano disciplinati secondo i principi di oggettività, trasparenza e tracciabilità i ruoli, le responsabilità e le attività connesse agli adempimenti doganali e che sia definito un sistema di deleghe e di procure atte ad individuare chi esegue, chi controlla e chi autorizza le suddette attività;
4. garantire la presenza e l'efficace funzionamento dei flussi informativi tra i Destinatari come sopra definiti coinvolti nella gestione e nello svolgimento degli adempimenti doganali ed assicurare la tracciabilità di tali flussi;
5. garantire il monitoraggio e la tracciabilità dei flussi finanziari rilevanti per la gestione degli adempimenti doganali;
6. garantire l'esistenza e il funzionamento di un'attività di controllo periodico circa il regolare assolvimento degli adempimenti doganali;
7. assicurare la verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità di ogni operazione o transazione rilevanti per la gestione degli adempimenti doganali. A tal fine, deve essere, pertanto, garantita la tracciabilità dell'attività attraverso un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione dell'attività di controllo;
8. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede, tutte le comunicazioni previste dalla legge delle autorità competenti in materia doganale, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate;
9. mantenere un comportamento improntato alla correttezza e alla trasparenza con tutti i soggetti pubblici con i quali la Società ha rapporti di qualsiasi natura in materia doganale.

19.5 [omissis]

19.6 Procedure e Protocolli di prevenzione

Le Procedure e i Protocolli adottati dalla Società sono da considerarsi parte integrante del presente Modello. Le Procedure ed i Protocolli sono comunicati a tutti i soggetti operanti all'interno dei processi cui le stesse si riferiscono. È richiesto a tutti i soggetti che intervengono nel processo di conformarsi e rispettare i Protocolli e le Procedure che disciplinano il proprio ambito di operatività attenendosi rigorosamente a quanto ivi previsto.



ALLEGATI

Allegato 1

Statuto Organismo di Vigilanza

Allegato 2

Codice Etico di Gruppo

Allegato 3

Sistema Disciplinare

Allegato 4

Elenco Protocolli e Procedure